



**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

pag. 1/44

**REGIONE DEL VENETO**

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.

(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

**Parere n. 481 del 22/10/2014**

**Oggetto:** PL.MAR. S.r.l. - Progetto per la coltivazione e la ricomposizione ambientale per l'ampliamento della cava di marmo "Zona del Pergele". Comune di localizzazione: Roana (VI).  
Procedura di V.I.A. con contestuale autorizzazione (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011).

**PREMESSA**

In data 05/03/2013 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta PL.MAR. S.r.l. con sede legale in via Contrà Lupati, 31 – 36062 Conco (VI) (C.F. e P.IVA 01879070249), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione del progetto ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), acquisita con prot. n. 96909 del 05/03/2013.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, la Provincia di Vicenza e il Comune di Roana (VI), il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale e il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha altresì provveduto a pubblicare, in data 20/03/2013 sul quotidiano "IL GAZZETTINO", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art.15 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii. (DGR n.1539/2011) in data 26/03/2013, presso la Sala Consiliare del Municipio di Roana (VI).

L'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 142938 del 04/04/2013, ha comunicato al proponente l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 20/03/2013.

L'Unità Complessa VIA, rilevata l'incompletezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 143590 del 04/04/2013, ha richiesto documentazione integrativa ai sensi dell'art.23 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il proponente, con nota prot. 188130 del 06/05/2013, ha richiesto una proroga ai termini di consegna della documentazione integrativa. A tal proposito, l'Unità Complessa VIA con nota prot. n. 195511 del 09/05/2013, ha accordato una proroga di giorni trenta a decorrere dal 04/05/2013.

Il proponente ha provveduto alla trasmissione della documentazione integrativa in data 31/05/2013, con nota prot. n. 231191. Conseguentemente, l'Unità Complessa VIA ha comunicato con nota prot. n. 241497 del 06/06/2013 che ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., i termini di cui all'art. 26, comma 1 del medesimo decreto, decorrono dal 31/05/2013.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 26/06/2013 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.

In data 11/09/2013 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento dai seguenti soggetti:

- Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza (consegnata a mano il 12/03/2014 durante la seduta di Commissione Regionale VIA – prot. n. 111123 del 13/03/2014).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

pag. 2/44

Il Presidente della Commissione nella riunione del 23/10/2013 ha disposto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Il proponente ha inoltre trasmesso integrazioni volontarie in data 10/02/2014, con nota prot. n. 57677. Tali integrazioni non hanno comportato modifiche sostanziali al progetto originariamente presentato.

Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, l'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 241523 del 06/06/2013, ha provveduto alla trasmissione all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, la documentazione relativa.

L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota prot. n. 325352 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 01/08/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 174/2013 del 30/07/2013, con la quale prende atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e dichiara la conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006.

Relativamente alla Relazione Paesaggistica, la Ditta proponente, a seguito di sollecito dell'Unità Complessa VIA con nota prot. n. 261734 del 19/06/2013, ha provveduto con nota prot. n. 430217 del 09/10/2013 a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 442455 del 15/10/2013) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Il proponente con nota del 10/02/2014, prot. n. 57677, ha presentato una nuova versione della Relazione Paesaggistica.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota del 03/04/2014 – prot. n. 0005869 CL. 34.19.04/9 (acquisita al protocollo regionale n. 164608 del 15/04/2014), ha espresso parere favorevole con prescrizioni (subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 7901 del 27/03/2014 e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. 14560 del 04/11/2013). Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Conclusa l'istruttoria tecnica, la Commissione Regionale VIA con parere n. 457 del 12/03/2014 ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e contestuale autorizzazione del progetto in esame. Tale parere interlocutorio teneva conto, tra l'altro delle carenze progettuali e programmatiche emerse in sede di istruttoria tecnica.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., gli uffici del Settore V.I.A. hanno comunicato alla Ditta PLMAR. Srl, con nota prot. n. 168407 del 16/04/2014, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'oggetto.

In data 23/06/2014, la Ditta PLMAR. Srl ha trasmesso con nota prot. 268506 le proprie osservazioni, con integrazioni e rettifiche, in risposta ai motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

In data 29/08/2014 con nota prot. n. 362633 la Ditta ha presentato richiesta di proroga alla trattazione del progetto nella seduta di Commissione regionale VIA del 03/09/2014 per consentire la presentazione di ulteriori chiarimenti ed approfondimenti progettuali. La Commissione regionale VIA nella seduta del 03/09/2014 ha preso atto della richiesta formulata, concedendo una proroga di ulteriori 30 giorni dalla data di

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

pag. 3/44

notifica alla ditta avvenuta con nota della Sezione Coordinamento Attività Operative del 05/09/2014 prot. n. 373300.

La Ditta P.I.M.A.R. Srl, con nota prot. n. 412666 del 02/10/2014, ha trasmesso “Integrazioni volontarie e variante migliorativa al progetto di ricomposizione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014”.

Ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii..

**1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO**

La cava di marmo denominata “Zona del Pérghelè” è stata autorizzata con D.G.R. n.7050 del 03/11/1988.

Successivamente sono stati approvati tre ampliamenti con variante al progetto autorizzato (D.G.R. n 6982 del 06/12/1991, D.G.R. n. 3702 del 26/10/1999, D.G.R. n. 4085 del 22/12/2004).

Attualmente i lavori relativi al progetto di ampliamento autorizzato con D.G.R. n. 4085/2004, risultano sospesi in attesa dell’ottenimento della proroga, richiesta alla scadenza (31/12/2009) dei tempi fissati nell’ultima autorizzazione.

Resta ancora da completare l’estrazione in un’area totale di circa 11.000 m<sup>2</sup>, nonché la ricomposizione di parte dell’area già sfruttata.

Il progetto di ampliamento in esame prevede un ulteriore ampliamento dell’area di coltivazione, per complessivi 11.000 m<sup>2</sup>, ed una contestuale variante dei precedenti progetti autorizzati.

Tale variante comprende, per la cava già autorizzata, un “rimodellamento” del piano di fondo cava (trattasi di ampliamento in profondità per coltivare il calcare grigio per un volume complessivo di circa 3720 m<sup>3</sup>), fissato con le precedenti autorizzazioni, e la modifica dei profili ricompositivi e della ricomposizione ambientale approvata. La ricomposizione ambientale della cava in essere non risulta realizzata. Si richiama la tabella successivamente riportata nel Quadro di riferimento progettuale.

L’altezza del fronte di scavo raggiunge i 40-50 metri a fronte di un banco utile di circa 8 metri di Rosso Ammonitico e 1,50 metri di grigio “a lithiotis”.

La temporalità richiesta per l’ultimazione e l’ampliamento della cava, ai sensi della variante integrativa volontaria è di 7 anni.

La ditta, in data 23/06/2014, ha controdedotto al preavviso di diniego (L. 241/1990 art. 10-bis) inviando la relazione “Osservazioni con documentazione esplicativa, alle motivazioni ostative all’accoglimento dell’istanza” con allegati ed elaborati. Tale documento costituisce tra l’altro proposta di variante al progetto precedentemente depositato e oggetto di parere interlocutorio non favorevole n. 457 del 12/03/2014. In particolare la ditta propone di prolungare a 10 anni la temporalità per la realizzazione del progetto e un nuovo cronoprogramma; propone la modifica della ricomposizione ambientale spostando l’area boscata a nord e traslando l’area a prato dalla parte centrale alla zona a sud; modifica l’inclinazione della pendenza ricompositiva; integra e modifica il progetto per gli ambiti di raccordo con le cave limitrofe, ecc...

La ditta P.I.M.A.R. Srl successivamente, in data 02/10/2014, ha trasmesso “Integrazioni volontarie e variante migliorativa al progetto di ricomposizione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014”. La temporalità richiesta per l’ultimazione e l’ampliamento della cava, ai sensi della variante integrativa volontaria è di 7 anni. Sono stati riformulati gli andamenti ricompositivi e le pendenze, colmate le carenze progettuali emerse e ridotti i quantitativi di materiali associato e di scarto da asportarsi.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Il progetto di ampliamento di una cava in essere presentata dalla ditta P.I.M.A.R. S.r.l. si inserisce in un polo estrattivo (*Perghele*) formato da più cave adiacenti.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

pag. 4/44

Il progetto (sezioni), già oggetto di parere interlocutorio non favorevole n. 457 del 12/03/2014, definisce solo la perimetrazione dell'ampliamento e non i confini dell'intera area di cava (compresa la cava in essere già autorizzata) che viene progettualmente modificata e riconformata sia per gli aspetti estrattivi che ricompositivi, altimetrici e di asporto del materiale associato e di scarto. In tale progetto non viene evidenziato il raccordo tra l'area della cava e quelle limitrofe (cava attiva "Rasta" e cave estinte) anche per gli aspetti attinenti al perseguimento della ottimale ricomposizione morfologica del contesto.

Successivamente alla comunicazione interlocutoria negativa di cui alla L. 241/1990 art. 10-bis la ditta richiedente ha presentato in allegato alle controdeduzioni una ulteriore variante al progetto. Quest'ultima variante (a parziale condivisione dei contenuti del preavviso di diniego) propone ulteriori modifiche al progetto di cava presentato, afferenti essenzialmente ai raccordi con le aree limitrofe (sezioni n. 4, 5, 6 e non per le sezioni n. 1, 2, 3); alla parte ricompositiva (prato/bosco/pendenze); all'area di effettivo scavo (in parte ampliata nell'ambito del raccordo con le aree limitrofe); alla temporalità di esecuzione dell'intervento (aumentata da 5 a 10 anni).

Successivamente la ditta PIMAR Srl in data 02/10/2014 ha presentato "Integrazioni volontarie e variante migliorativa al progetto di ricomposizione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014".

Tale documentazione supera e risolve le carenze progettuali emerse e definisce una soluzione progettuale ed una temporalità (7 anni) coerenti con le prescrizioni dell'autorità paesaggistica competente e con le Norme di attuazione del PAT.

**2 DESCRIZIONE DEL SIA**

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
- 2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
- 2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

**2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Nel S.I.A. sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente;
- Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.);
- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Piano Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- Carta Archeologica del Veneto;
- Piano Faunistico del Veneto;
- Rete Natura 2000;
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Vicenza;
- Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni;
- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Roana;
- Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Roana;
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Roana;
- Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Roana.

Nel S.I.A. vengono individuate le principali normative di riferimento. Per quanto riguarda la ricerca e la coltivazione delle cave, vengono citati:

- Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere". Aggiornato e coordinato al D. Lgs 4 agosto 1999, n. 213;
- L. 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione bellezze naturali";

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

- D.P.R. 26 giugno 1959 n. 128 “ Norme di Polizia delle miniere e delle cave”;
- L. 30 luglio 1990, n. 221 “Nuove norme per l’attuazione della politica mineraria”;
- L.R. 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
- D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”.

**2.1.1 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) vigente**

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente è stato adottato dalla Giunta Regionale il 23 dicembre 1986 e approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991.

Il SIA riporta le zonizzazioni e i vincoli emersi dall’analisi degli elaborati del P.T.R.C.:

- Zona sottoposta a vincolo idrogeologico (Tav. 1 “Difesa del Suolo e degli insediamenti”);
- Ambito naturalistico di livello regionale (Tav. 2 “Ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello regionale”);
- Ambito naturalistico di livello regionale, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, zone boscate (Tav. 10 “Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali”).

**NOTA ISTRUTTORIA**

Il P.T.C.P. della Provincia di Vicenza individua l’ambito del polo estrattivo “del Perghele” nel quale è inserita la cava “Zona del Perghele” come Area carsica. Sul contesto di cava è individuata una Grotta, abbisso, inghiottitoio. Il P.T.R.C. considera le aree carsiche e le grotte ambiti di valore naturalistico di livello regionale.

*“Articolo 22****Direttive e prescrizioni per le aree carsiche e le grotte.***

*Il P.T.R.C. assume quali ambiti di valore naturalistico di livello regionale le aree carsiche e le grotte così come definite nell’art.3 della legge regionale 8 maggio 1990, n.54, e così censite nel catasto regionale di cui al D.G.R. 27 febbraio 1987, n.838.*

*In detti ambiti sono vietati:*

- *l’occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi;*
- *l’alterazione morfologica interna ed esterna;*
- *la discarica di rifiuti e l’abbandono;*
- *l’asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e flogistiche.*

*La Giunta Regionale, previo parere della Commissione Regionale Speleologica, di cui al Regolamento Regionale 28/8/1981, n. 1, autorizza:*

- 1) la chiusura degli ingressi per motivi di interesse scientifico, storico, archeologico e/o culturale;.*
- 2) la raccolta di materiali di interesse mineralogico, paleontologico e di elementi floristici e/o faunistici esclusivamente ad istituti scientifici e per motivi di studio;*
- 3) l’utilizzo a fini scientifici, speleologici e culturali.”*

*“Articolo 51****Valutazione di Impatto Ambientale.***

*Ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla vigente legislazione le località sottoelencate sono da considerare:*

*1. Zone ad alto rischio:*

- *le zone soggette a vincolo idrogeologico, in attesa della definitiva conclusione delle indagini in corso sulle zone di dissesto in atto e/o potenziale;*
- *le aree costiere soggette ad erosione;*
- *le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono documentati fenomeni ciclici di erosione;*
- *le aree soggette a rischio sismico;*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

- la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili, secondo le indicazioni del P.R.R.A.;
  - le aree indiziate dalla presenza di risorse idrotermali.
2. Zone ad alta sensibilità ambientale:
- gli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale;
  - gli ambiti di interesse faunistico;
  - le aree indiziate dalla presenza di monumenti naturali, botanici e geologici individuati ai sensi dell'art.19 ultimo comma;
  - gli ambiti caratterizzati da buona integrità del territorio agricolo;
  - gli ambiti di alta collina e montagna;
  - gli ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ed ambientali;
  - parchi e riserve naturali.”

“Articolo 17

**Directive in materia di attività estrattive**

[...] 2. Non è consentita l'apertura di nuove cave per i materiali del gruppo “A” di cui all'art. 3 della L. R. 44/1982 nelle seguenti aree:

- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree interessate dal piano di utilizzazione della risorsa idrotermale euganea;
- gli ambiti naturalistici di livello regionale;[...]

L'intervento rientra tra le cave di gruppo “B” ai sensi della L.R. 44/82.

La ditta nell'ambito delle controdeduzioni alla comunicazione di diniego 10-bis evidenzia che il PTCP della Provincia di Vicenza individua nel sito in ampliamento un inghiottitoio (invariante di natura geologica - Tav. 3.1.A Sistema ambientale nord). Parimenti il PAT rileva la presenza di un inghiottitoio. La ditta segnala inoltre che, concretamente, sul terreno l'inghiottitoio non è rilevabile e allega foto (Allegato 8).

La ditta in data 02/10/2014 ha presentato “Integrazioni volontarie e variante migliorativa al progetto di ricomposizione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014”. Tale documentazione risulta coerente con le statuizioni del PTRC e PTCP. Per quanto attiene all'inghiottitoio segnalato la ditta ha trasmesso idonee indagini geofisiche atte a definire la non esistenza di tale elemento. Si provvederà in via cautelare con idonea prescrizione operativa successivamente riportata.

**2.1.2 Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.)**

Attualmente il PRAC non è ancora stato approvato, nonostante siano state elaborate diverse proposte.

Una prima proposta relativa al Piano Regionale è stata adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.6228 del 1984, senza ottenere l'approvazione del Consiglio Regionale.

Una seconda proposta di PRAC è stata adottata con DGR n.3121 del 23 Ottobre 2003, per la quale è attualmente in corso la procedura di approvazione.

Nonostante quest'ultima proposta non abbia ancora validità normativa, fornisce comunque indicazioni di indirizzo di settore a cui è opportuno fare riferimento.

Il SIA rileva che la richiesta di ampliamento in esame della cava “Zona del Perghele” risulta allineata con le indicazioni contenute nel piano in merito al criterio di scelta dei siti da potenziare. Esso infatti dà priorità ai siti già interessati da attività estrattive, per non compromettere zone territoriali intatte e per assicurare il recupero ambientale ed il riuso di aree già compromesse.

Il SIA rileva che il progetto risulta coerente con i criteri, proposti nel PRAC, di utilizzazione ottimale delle risorse disponibili, di salvaguardia dell'ambiente, di tutela dell'attività delle imprese operanti nel settore e

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

della garanzia di continuità nella produzione dei materiali. La proposta d'intervento rispetta quindi gli obiettivi e gli indirizzi contenuti in tale strumento di pianificazione.

**NOTA ISTRUTTORIA**

La Giunta Regionale Veneto con D.G.R. n. 2015 del 04 Novembre 2013 ha adottato un nuovo P.R.A.C. che regola le attività estrattive per i materiali sabbia e ghiaia, detrito e calcari per costruzioni. L'istanza in oggetto è riferita a marmo "calcare lucidabile". Tale Piano è nella fase di raccolta delle osservazioni e non esplica salvaguardia.

**2.1.3 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**

Il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 267/98, e della L. 365/2000, rappresenta attualmente il recepimento delle conoscenze sulla sicurezza idraulica e geologica acquisite dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto in merito all'identificazione delle zone esposte a pericolo.

Il progetto di piano, licenziato nel luglio 2003, è stato aggiornato dal Comitato Tecnico nella seduta del 17 dicembre 2003 e nella seduta dell'11 febbraio 2004 modificando alcuni articoli delle norme di attuazione, nonché alcune perimetrazioni di aree, per le quali sono stati sviluppati specifici studi di approfondimento.

L'esame della cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico "Perimetrazione e classificazione delle aree in relazione alla pericolosità idraulica" e la "Carta della Pericolosità e del Rischio Geologico", porta a concludere che il sito in esame non ricade nelle zone perimetrate e non risulta quindi gravato da vincoli derivanti dal Progetto di Piano Stralcio.

**2.1.4 Piano Tutela delle Acque (P.T.A.)**

La Regione Veneto ha approvato il Piano di Tutela delle Acque con Deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5 novembre 2009; esso costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006, e dispone gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D. Lgs 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Gli articoli n.13 e n.40 delle Norme tecniche non prevedono alcun elemento ostativo all'attività di cava.

Nel SIA si richiama inoltre il primo comma dell'art. 31 (Scarichi nel sottosuolo), con il quale viene vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ed in deroga a tale divieto, al comma 2 è consentito da parte della Provincia, dopo indagine preventiva, l'autorizzazione degli scarichi nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, delle acque di infiltrazione di miniere o cave.

Il territorio del Comune di Roana in cui ricade la cava, non è inoltre presente nell'allegato D "Elenco dei comuni il cui territorio è designato vulnerabile da nitrati" e nemmeno nell'allegato E "Comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi".

**NOTA ISTRUTTORIA**

Il Piano di Tutela delle Acque vigente è stato approvato con D.G.R. n. 842 del 15 maggio 2012 "Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (DGR 141/CR del 13/12/2011)".

Quanto statuito da tale piano vigente risulta compatibile con il progetto presentato dalla Ditta.

**2.1.5 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)**

Con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e dal Decreto legislativo 351/99. Il Piano è stato infine approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 del 11 novembre 2004 e pubblicato nel BURV n. 130 del 21/12/2004.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

pag. 8/44

In relazione alle cave, tale strumento di pianificazione non prevede specifici divieti o azioni di mitigazione. Il PTRAR ha adottato i limiti imposti dal D.M. 60/2002, tuttora in vigore, ponendosi come obiettivo il perseguimento della riduzione degli inquinanti, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, su tutto il territorio regionale.

Il Piano definisce una zonizzazione che tiene conto delle caratteristiche del territorio regionale e in particolare va a considerare gli inquinanti derivanti principalmente dal traffico, dai processi di combustione e dalle emissioni industriali (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, CO, benzene, PM10, IPA). Tale zonizzazione è stata successivamente rivista e la nuova classificazione del territorio è contenuta nella D.G.R. n. 3195 del 17 Ottobre 2006.

La metodologia classifica i comuni in base alla densità emissiva (quantità di inquinante su unità di superficie) di PM10 primario e secondario. A seconda del valore di densità emissiva calcolata, i comuni vengono assegnati a distinte tipologie di area individuate: “A1 agglomerato” in presenza di densità emissiva di PM10 maggiore di 20 tonn/anno per km<sup>2</sup>; “A1 Provincia” per valori di densità emissiva compresi tra 7 e 20 tonn/anno per km<sup>2</sup>; “A2 Provincia per valori minori di 7 tonn/anno per km<sup>2</sup>; “C Provincia” in presenza di Comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m. che non presentano problematiche dal punto di vista della qualità dell’aria; “Z.I. PRTRA” per Comuni caratterizzati dalla presenza di consistenti aree industriali.

Il Comune di Roana è classificato tra i comuni in Zona C, dove è quindi sufficiente applicare Piani di mantenimento per tutti gli inquinanti. Anche dopo la successiva revisione della classificazione, il territorio del Comune di Roana ricade in zona C Provincia.

Il PRTRA specifica le azioni da adottare, suddividendole in azioni valide su tutto il territorio regionale e per tutti gli inquinanti e misure specifiche per inquinante e per zona. Tali misure sono prevalentemente di tipo tecnologico-strutturale o azioni incidenti sulla domanda di mobilità privata. Non sono presenti misure specifiche relative all’attività di cava. Quest’ultima provoca generalmente l’emissione di polveri diffuse che richiedono adeguate modalità operative di contenimento che garantiscano la coltivazione nel rispetto della normativa vigente in tema di inquinamento atmosferico.

**2.1.6 Carta Archeologica del Veneto**

La “Carta Archeologica del Veneto” costituisce la raccolta dei dati disponibili per quanto riguarda il patrimonio archeologico veneto.

L’area in esame ricade nel Foglio 37 “Bassano del Grappa”. Dall’analisi dello stesso è stato riscontrato che il perimetro dell’area non rientra e non influisce nelle zone di interesse archeologico.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Il parere paesaggistico della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del 03/04/2014, segnala la presenza di incisioni rupestri su un masso roccioso posto in prossimità del margine occidentale della cava esistente. Tale masso risulta meritevole di conservazione e tutela con modalità da concordarsi con la Soprintendenza come da apposita prescrizione per gli aspetti archeologici espressa nel citato parere.

Si provvederà quindi con idonea prescrizione.

**2.1.7 Piano Faunistico del Veneto**

Il Piano Faunistico Venatorio regionale, sulla base dei criteri dettati dall’art. 10 della Legge 157/92, è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale ed ha validità di cinque anni, come previsto dall’art. 8 della L. R. 9 dicembre 1993, n. 50.

Dalla Tav. 1 della Cartografia del Piano Faunistico del Veneto si evince che il sito dove ricade all’interno della “Zona faunistica delle Alpi”. Tale zonizzazione non determina alcun vicolo per l’area in cui ricade il progetto in esame.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015****2.1.8 Rete Natura 2000**

Il progetto in esame non ricade all'interno dei siti di importanza comunitaria appartenenti alla Rete Natura 2000. I siti SIC/ZPS, più vicini all'area d'intervento sono i seguenti:

- IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni" (SIC/ZPS), ubicato a circa 3,5 km in direzione nord;
- IT3220002 "Granezza" (SIC), ubicato a circa 6,8 km in direzione est.

A tal proposito la Ditta ha provveduto a presentare apposita dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ai sensi della DGRV 3173/2006.

**NOTA ISTRUTTORIA**

L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con Prot. n. 325352, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 01/08/2013, ha trasmesso la presa d'atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e la dichiarazione che la stessa è redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173/2006.

**2.1.9 Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Vicenza**

Il PTCP della Provincia di Vicenza è stato approvato con D.G.R. n.708 del 02/05/2012.

La programmazione dell'attività di cava sul territorio provinciale è limitata ai materiali lapidei genericamente definibili come calcari da taglio, che comprendono i "marmi dell'Altopiano di Asiago" e la "Pietra di Vicenza", allo scopo di tutelare in primis gli ambiti collinari e montani della Provincia, particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale e quindi all'interazione sul territorio delle attività di cava.

Il SIA rileva che l'area ricade in:

- vincolo idrogeologico-forestale, vincolo paesaggistico zone boscate, vincolo paesaggistico corsi d'acqua (Tav. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale");
- Cave attive e linee elettriche (Tav. 2 "Carta delle fragilità");
- Macchie boscate, zona di ammortizzazione o transizione (Tav. 3 "Carta del sistema ambientale").

**NOTA ISTRUTTORIA**

Dall'analisi degli elaborati grafici del PTCP di Vicenza emerge che l'area rientra nei seguenti ambiti:

Tav.1:

- Piani di Area o di settore vigenti o adottati (art.34),
- vincolo idrogeologico (art.34),
- zone boscate (art.34).
- nelle immediate vicinanze è indicata un'area di tutela paesaggistica (PTRC 1992) e sono indicate aste idrografiche (Idrografia) e vincolo corso d'acqua (Torrente Ghelpach) (Tavola 1);

**"ART. 34 – VINCOLI TERRITORIALI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE.**

*I. Nella tav. 1 sono riportati i vincoli e gli ambiti dei piani di livello superiore, sotto elencati a cui si attengono i Comuni in sede di pianificazione. Tali indicazioni cartografiche del PTCP sono ricognitive e ciascun tipo di vincolo e piano trova la propria individuazione e disciplina nei corrispondenti atti istitutivi:[...]*

***c. Vincolo idrogeologico-forestale***

*I. La Provincia recepisce quanto stabilito dal RD 30 dicembre 1923, n. 3267.*

*[...]*

***f. Vincolo paesaggistico – Zone boscate D. Lgs. 42/2004***

*I. Sono sottoposte a tutela di legge le zone boscate di cui all'art. n. 142 del D. Lgs.42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, e della normativa previgente (Legge n.431/85).*

*II. Il vincolo ex L.431/85 è individuato dal PTRC, e all'art. 20 NTA "Direttive per la tutela dei boschi" rimanda alla redazione di Piani di assestamento forestale e prevede*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

pag. 10/44

che, nelle “... proprietà non comprese nei piani di assestamento vigono le prescrizioni di massima e di polizia forestale...”.

III. Per la definizione di zone boscate si rimanda all’art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” come modificato dall’art. n. 6 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alle leggi finanziarie 2003-2004 in materia di usi civici e foreste, agricoltura e bonifica”, nel quale non sono considerate bosco le formazioni esclusivamente arbustive, e dove si danno precisi parametri dimensionali di riferimento. In esso si ribadisce infine la maggior tutela dei siti della Rete Natura 2000 secondo la normativa vigente di riferimento.

IV. Per la gestione del patrimonio boschivo valgono le disposizioni del Piano di riordino previsto dalla L.R. 25/1997, che fornisce indicazioni di dettaglio a scala catastale (strumento cartografico di gestione).

V. In base alle definizioni di cui sopra, l’applicazione del vincolo paesaggistico, quindi, non discende direttamente dalla lettura cartografica ex PTRC: la sussistenza del vincolo, discendendo direttamente dalla definizione di bosco (art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e successivo art. 6 della L.R. 5 del 25.02.2005) va verificata di volta in volta.”

[...]

*h. Piani d’Area - Il PTCP individua i seguenti Piani d’Area:*

[...]

*IV. Altopiano dei Sette Comuni dei Costi e delle Colline Pedemontane Vicentine, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 792 del 09/04/2002.”*

Tav. 2:

- Cave attive (art.13),
- Linee elettriche (da 50 a 133 kW),
- Grotte (art.10 - art.39),
- nelle vicinanze: asta idrografica, torrente Ghelpach e sorgente - grotta coincidente a nord-est del polo estrattivo “del Perghele”.

**“ART. 13 - ATTIVITÀ DI CAVA E DI MINIERA**

*1. Il PTCP individua nella tav. 2 (Carta delle fragilità) gli ambiti delle cave, dei cantieri minerari e delle concessione minerarie.*

*L’attività di coltivazione delle georisorse soggiace alle speciali norme e pianificazioni nazionali e regionali di settore.[...]”.*

Tav. 3:

- Aree carsiche (art.14),
- Grotte (art.10 - art.39),
- Zone boscate (art.38),
- Nelle vicinanze: zone di ammortizzazione o transizione (art.39) e corridoio PTRC (art.38).

Tav. 5:

- Ambiti boscati.

La cava in essere, autorizzata con DGR 4085/2004, prescrive la ricostituzione del bosco nelle parti originariamente boscate, al punto 5), lett. f), k), l).

L’ampliamento richiesto interessa anche la zona a prato posta a monte della cava.

Sull’area di cava è individuata una grotta/inghiottitoio (Tav. 2 e 3, art.10 - art.39).

La ditta ha controdedotto in data 23/06/2014 (prot. n. 268506) in merito all’inghiottitoio.

La ditta in data 02/10/2014 ha presentato “Integrazioni volontarie e variante migliorativa al progetto di ricomposizione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014”. Per quanto attiene all’inghiottitoio segnalato la ditta ha trasmesso idonee indagini geofisiche atte a definire la non

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

esistenza di tale elemento. La ditta ha relazionato in merito all'elettrodotto esistente e proposto una soluzione ricompositiva coerente con le prescrizioni dell'autorità paesaggistica e con le normative di zona.

Si provvederà a definire idonee prescrizioni operative in sede autorizzativa.

**2.1.10 Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni**

Il P.T.R.C., all'art. 34, individua le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza provinciale tra le quali rientra l'ambito relativo all'Altopiano dei Sette Comuni, più noto come Altopiano di Asiago.

In data 3 aprile 2001 la Regione e la Provincia di Vicenza hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato alla stesura del "Piano di Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, dei costi e delle colline pedemontane vicentine".

Il Piano di Area è stato adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.792 del 09/04/2002, ma non ancora approvato dal Consiglio Regionale.

Il Piano costituisce comunque un importante riferimento per la pianificazione territoriale, in quanto contiene importanti approfondimenti di analisi e indicazioni per la tutela e la valorizzazione delle rilevanti valenze ambientali e naturalistiche, nonché storiche, culturali e testimoniali che caratterizzano questo territorio.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Dall'analisi degli elaborati grafici del Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni emerge che l'area rientra nei seguenti ambiti:

Tav.2:

- roccia calcareo - marnosa,
- corridoio di energia.

***"Art. 7 Forme ed elementi di interesse geologico***

*Il Piano di area, nella tav. 2 "Sistema delle fragilità", individua le forme e gli elementi geologici di particolare interesse:*

*[...]*

*d) Materiale della copertura sciolta, roccia calcareo-dolomitica, roccia calcareo-marnosa, roccia marnoso-arenacea e roccia vulcanitica.*

*[...]*

***Prescrizioni e Vincoli***

*Negli ambiti interessati dagli elementi di cui al presente articolo sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento del bene; limitatamente agli ambiti di dolina è fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.*

*Sono vietati rilevanti movimenti di terra e scavi nonché ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento o compromissione dello stato dei luoghi, fatti salvi i soli interventi di migliore gestione dell'ambiente o legati ad attività di studi e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili.*

*E' vietata l'asportazione delle singolarità geomorfologiche, faunistiche e floristiche.*

*In corrispondenza delle cavità carsiche è vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi.*

*E' vietato il deposito di rifiuti od altro materiale di scarto all'interno delle doline e delle cavità carsiche.*

*E' vietata l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi delle cavità carsiche; sono consentiti, previa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, su parere della Commissione Regionale Speleologica, di cui al Regolamento Regionale 28 agosto 1981, n° 1:*

- *la chiusura degli ingressi per motivi di interesse scientifico, storico, archeologico e/o culturale;*
- *la raccolta di materiali di interesse mineralogico, paleontologico e di elementi floristici e/o faunistici, esclusivamente da parte di istituti scientifici e per motivi di studio;*
- *l'utilizzo a fini scientifici, speleologici e culturali."*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015****Art. 9 Infrastrutture e siti ad alto rischio**

*Il piano di area individua nella tav. 2 “Sistema delle fragilità” le infrastrutture ed i siti a rischio presenti:*

- a) Corridoio di energia;*
- b) Discarica;*
- c) Ripetitore.*

**Direttive**

*I Comuni, d'intesa con le autorità competenti, gli Enti e/o le Società concessionarie, verificano i tracciati degli elettrodotti riportati negli elaborati grafici del Piano di area in rapporto alle diverse situazioni ambientali o insediative ove ricadono, al fine anche di stabilire eventuali operazioni necessarie per evitare situazioni di rischio per la popolazione, nonché provvedono ai sensi della vigente legislazione in materia.*

*Gli Enti e/o le Società concessionarie nella realizzazione di nuovi elettrodotti valutano il riuso dei tracciati e/o dei tralicci esistenti prevedendo anche la demolizione di quelli non idonei e il ripristino dei luoghi.[...]*

Sul sito di cava il Piano individua un corridoio di energia.

**Tav. 3:**

- ecosistema della Pecceta,
- prato stabile.

Il contesto di cava rientra in parte nell'ambito destinato a prato stabile. Su tali ambiti trovano valore le direttive e vincoli di seguito riportati:

**“Art. 12 Prato Stabile****Direttive**

*I Comuni verificano la congruenza delle perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo e motivatamente possono rettificarle; indicano inoltre le azioni più idonee per tutelare e valorizzare i prati stabili, e provvedono a stabilire le opportune tutele per i manufatti storico-testimoniali in essi contenuti.*

**Prescrizioni e vincoli**

[...]

*E' vietato di norma la trasformazione di prati stabili in seminativi, bosco e/o colture legnose.*

*E' vietato l'impiego di diserbanti chimici.*

*La recinzione dei fondi deve essere realizzata con paletti in legno, o “platten”, staccionate e palizzate, nel rispetto delle tipologie tradizionali. [...]*

**Tav. 5:**

- Nelle adiacenze della cava, a monte nell'ambito del prato è indicato un punto della Rete dell'ospitalità rurale n.4 (Pàurhaus Col del Vento).

Il Piano d'Area è stato adottato ma non risulta approvato.

**2.1.11 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Roana**

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è stato ratificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 704 del 02/05/2012, pubblicata sul BUR n. 39 del 22/05/2012.

Le aree di cava sono riportate nella Tav. 3 “Carta delle fragilità”, che individua inoltre le aree soggette a dissesto idrogeologico.

L'art.7 delle Norme Tecniche riporta che “Nelle aree di cava... si applicano le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa regionale e nazionale di settore. Si richiamano in particolare gli indirizzi regionali

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

assunti con D.G.R. 3121/2003 e con D.G.R. 135/CR/2008 relative al Piano Regionale per l'Attività di Cava (PRAC).

Il P.I. aggiorna il censimento delle cave autorizzate e ne recepisce il perimetro. All'interno delle cave estinte o dismesse sono sempre ammessi gli interventi di miglioramento ambientale, volti ad un utilizzo a fini ambientali e ricreativi stabiliti da apposito progetto e da relativa convenzione con la proprietà".

L'art. 22 delle Norme Tecniche "Linee preferenziali di sviluppo insediativi" riporta, tra l'altro, "Per l'ambito preferenziale di sviluppo a fini produttivi individuato a sud di Canove di sotto, in località Kaltaprunno, è ammesso prioritariamente l'insediamento di attività di lavorazione e deposito di materiali inerti di cava (marmo, calcare da taglio, ghiaia,...) e/o di attività che operano nel settore degli scavi e movimenti terra. Gli interventi dovranno perseguire la complessiva riqualificazione ambientale dei siti di cava e prevedere l'adeguamento della viabilità di accesso ...."

**NOTA ISTRUTTORIA**

Dall'analisi degli elaborati del PAT si rileva che l'area ricade in:

Tav.1:

- Vincolo idrogeologico - forestale R.D.L. 30.12.23, n. 3267 (art.5) sull'area di cava autorizzata;
- Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 Corsi d'acqua (art. 5) sull'area di cava autorizzata;
- Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 Aree boscate (art. 5) sull'area già autorizzata e in parte sull'area in ampliamento;
- Il sito di cava risulta esterno alla fascia di rispetto idraulico del torrente Ghelpach. Tale elemento è stato chiarito dalla ditta nell'ambito delle controdeduzioni (L. 241/1990 art. 10-bis) trasmesse in data 23/06/2014 prot. n. 268506;
- Elettrodotti/Fasce di rispetto (art.5);

Il sito di cava è attraversato da un vincolo costituito dalla presenza di un elettrodotto. Con le controdeduzioni (L. 241/1990 art. 10-bis) in data 23/06/2014 prot. n. 268506, la ditta prende atto dell'esistenza del vincolo connesso al corridoio dell'energia che attraversa l'area di cava.

Successivamente la ditta ha presentato un'ulteriore integrazione progettuale in data 02/10/2014 che tra l'altro evidenzia gli aspetti connessi al corridoio di energia. Tale elemento non esprime connotazioni ostative nei confronti dell'istanza.

- Piani di Area o di settore vigenti o adottati (art.5).

Tav. 2 :

- Invarianti di natura geologica: Grotte, abissi, inghiottitoi (art. 10): ne è indicato uno sulla cava autorizzata;

Sul sito di cava il PAT individua un invariante "Grotte, abissi, inghiottitoi" presenti peraltro anche ai lati della cava. Il progetto non fa menzione di tali elementi.

La ditta nell'ambito delle controdeduzioni alla comunicazione di diniego 10-bis evidenzia che il PAT individua nel sito in ampliamento un inghiottitoio. La ditta segnala inoltre che, concretamente, sul terreno l'inghiottitoio non è rilevabile e allega foto (Allegato 8).

La ditta in data 02/10/2014 ha presentato "Integrazioni volontarie e variante migliorativa al progetto di ricomposizione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014". Per quanto attiene all'inghiottitoio segnalato la ditta ha trasmesso idonee indagini geofisiche atte a definire la non esistenza di tale elemento.

**"Art. 10 - Invarianti di natura geologica**

*Il P.A.T., nella tav. 2 "Carta delle Invarianti", individua le forme e gli elementi geologici, geomorfologici e idrogeologici che per il loro particolare interesse scientifico e didattico e per le indubbe valenze naturalistiche considera come eccellenze da tutelare e da valorizzare:*

*a) Grotte, abissi, inghiottitoi;*

*[...]*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015***Prescrizioni e Vincoli*

*Negli ambiti individuati sono vietati in via generale tutti gli interventi e le attività che possono alterarne l'assetto o l'equilibrio naturale. In particolare sono inoltre vietati l'apertura di nuove cave, scavi e movimenti di terra nonché ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento o compromissione dello stato dei luoghi. Sono fatti salvi i soli interventi legati ad attività di studi e ricerca scientifica, sistemazione idraulica e di stabilità dei pendii e all'esercizio delle tradizionali attività agro - silvo – pastorali.*

*Sono altresì vietati il danneggiamento della flora spontanea e la raccolta e l'asportazione delle singolarità paleontologiche e mineralogiche.*

*E' vietata l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi delle cavità carsiche; sono consentiti, previa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, su parere della Commissione Regionale Speleologica, di cui al Regolamento Regionale 28 agosto 1981, n° 1:*

- *la chiusura degli ingressi per motivi di interesse scientifico, storico, archeologico e/o culturale;*
- *la raccolta di materiali di interesse mineralogico, paleontologico e di elementi floristici e/o faunistici, esclusivamente da parte di istituti scientifici e per motivi di studio;*
- *l'utilizzo a fini scientifici, speleologici e culturali.*

*E' in ogni caso vietato il deposito, anche temporaneo, di qualsiasi tipo di materiale (rifiuti e/o terre di scavo), nelle doline e cavità carsiche."*

- *Invarianti di natura paesaggistica ed agricolo - produttiva: Prati - pascoli con valenza paesaggistica (art.11): sull'area già autorizzata e sull'area in ampliamento.*

Il prato è attualmente presente sul fronte verso l'ampliamento e si sviluppa attorno all'insediamento edilizio esistente su tale lato sommitale.

La ricomposizione dell'ambito di cava prevista dal progetto già oggetto di preavviso di diniego non assumeva aspetti naturaliformi.

Si richiama quanto stabilito dall'art.11 del PAT (Tav.2) che prescrive per il sistema dei prati coltivati e dei pascoli che occupano la parte centrale del territorio comunale e che con il loro andamento dolcemente ondulato caratterizzano indissolubilmente il paesaggio dell'Altopiano:

*"...il divieto di quelle particolari attività e interventi che alterano l'assetto e la percezione dei luoghi e/o possono distruggere le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali: apertura e ampliamento di cave a cielo aperto che non prevedono il ripristino dei luoghi..."*

*Inoltre per il "sistema dei prati pascoli di interesse paesaggistico: in tali ambiti va incentivata la conservazione e la manutenzione dei prati tradizionalmente sfalciati, anche attraverso una mirata azione di decespugliamento e contenimento del bosco."*

Gli elementi precedentemente citati confliggevano con il sistema ricompositivo proposto dal progetto di ampliamento della cava (aumento delle pendenze nell'area prato - costituzione del bosco su tale ambito - creazione di un prato centrale all'intervento sganciato dal sistema dei pascoli in essere).

La ditta, in data 23/06/2014, ha controdedotto al preavviso di diniego (L. 241/1990 art. 10-bis) inviando la relazione "Osservazioni con documentazione esplicativa, alle motivazioni ostantive all'accoglimento dell'istanza" con allegati e elaborati.

Successivamente la ditta in data 02/10/2014 ha presentato "Integrazioni volontarie e variante migliorativa al progetto di ricomposizione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014".

La ricomposizione prevista dal progetto integrativo presentato in data 02/10/2014 per l'ambito della cava comprensiva del connesso ampliamento e quindi anche dell'area attualmente a prato assume gli aspetti naturaliformi e di ripristino previsti dal PAT e stabiliti dal parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici in data 03/04/2014 che così recita:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

“2. la modellazione morfologica di versante dovrà mantenere il carattere “dolcemente ondulato” pertanto dovranno essere evitati salti di quota e spigolature geometriche”.

Le pendenze ricompositive, nell’area di ampliamento, attualmente a prato verso il nucleo edilizio indicato nella rete dell’ospitalità (Piano d’Area) raggiungono coerenti e adeguate angolature al di sotto dei 18° - 20° sul piano orizzontale nel progetto presentato a seguito di parere interlocutorio non favorevole (L.R. 241/1990 art. 10bis espresso in data 12/03/2014 n. 457).

Tutto ciò coerentemente con quanto stabilito dall’art.11 del PAT (Tav.2) che prescrive per il sistema dei prati coltivati e dei pascoli che occupano la parte centrale del territorio comunale e che con il loro andamento dolcemente ondulato caratterizzano indissolubilmente il paesaggio dell’Altopiano:

“...il divieto di quelle particolari attività e interventi che alterano l’assetto e la percezione dei luoghi e/o possono distruggere le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali: apertura e ampliamento di cave a cielo aperto che non prevedono il ripristino dei luoghi,...”.

Nel caso di specie il ripristino dei luoghi risulta coerente con quanto stabilito all’art. 11 del PAT.

Inoltre per il “sistema dei prati pascoli di interesse paesaggistico: in tali ambiti va incentivata la conservazione e la manutenzione dei prati tradizionalmente sfalciati, anche attraverso una mirata azione di decespugliamento e contenimento del bosco.”

La variante da ultimo proposta dalla ditta in sede di controdeduzioni al parere interlocutorio non favorevole prevede una ricomposizione ambientale consona e in sintonia con la prescrizione della Soprintendenza (punto 2) e con le indicazioni di tutela espresse dal PAT per i prati e per il contesto sul quale l’ampliamento di cava si estende.

Tav. 3 :

- Zone di tutela: Aree boschive o destinate a rimboschimento (art.9): sull’area già autorizzata e sull’area in ampliamento;

La cava in essere, autorizzata con DGR 4085/2004, prescrive la ricostituzione del bosco nelle parti originariamente boscate, al punto 5), lett. f), k), l).

La Sezione Bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza Settore Servizio Forestale si è espressa con nota in data 12/03/2014 consegnata in pari data durante la seduta della Commissione Regionale VIA.

Successivamente la ditta in data 02/10/2014 ha presentato “Integrazioni volontarie e variante migliorativa al progetto di ricomposizione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014”.

I precedenti provvedimenti autorizzativi per la cava in esame stabiliscono una superficie boscata di 25.700 mq.

Nel caso di accoglimento va evidenziato che, qualora la sommatoria tra l’area indicata come “Superficie non alterata dall’intervento” e l’area boscata di 10.400 mq risulti inferiore a 25.700 mq, si dovrà provvedere alla compensazione come previsto dal punto 3) del citato pronunciamento del Settore Servizio Forestale. In ogni caso il bosco dovrebbe essere realizzato secondo quanto stabilito dal citato pronunciamento (punti 1-2-d). Si provvederà quindi con idonea prescrizione in sede autorizzativa. La ditta dovrà provvedere alla realizzazione della ricomposizione ambientale secondo le indicazioni, prescrizioni, compensazioni che saranno stabilite dalla Sezione difesa idrogeologica ed attività silvo-pastorali regionale di Vicenza per quanto sia per quanto attiene al bosco che al prato.

**“Art. 9 - Tutela delle aree boscate**

Il P.A.T., nella tav. 1 “Carta dei vincoli” e nella tav. 3 “Carta delle Fragilità”, individua le aree boscate, sia pubbliche che private, comprendenti i boschi d’alto fusto tipici dell’ambiente montano e quelli a formazione mista presenti alle quote più basse e lungo le valli ed versanti più ripidi.

[...]

**Prescrizioni e Vincoli**

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

*Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la naturalità degli ambiti di cui al presente articolo e delle specie di particolare pregio vegetale e animale.*

[...]

*Qualora in sede di P.I. si delinei la necessità di trasformazione o la riduzione di superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 14 della L.R. 19.09.1978 n. 52, la trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'art. 15 della LR n. 52/1978 e s. m. e i.. Essa risulta pertanto possibile solo a seguito dei dovuti procedimenti autorizzativi, atti a valutare la compatibilità degli interventi previsti con le funzioni di interesse generale svolte dal bosco (conservazione della biodiversità, stabilità dei terreni, tutela del paesaggio, ecc.) e con le condizioni per la loro eventuale compensazione.*

[...]

*Nelle aree boscate è vietata l'apertura di nuove strade, che non siano strade agro-silvo- pastorali, e di accesso agli edifici esistenti. Il P.A.T. demanda al P.I. il compito di stabilire le modalità di intervento e le eventuali idonee misure di mitigazione. Andranno in ogni caso salvaguardati, compatibilmente con le esigenze tecniche, eventuali muri di sostegno esistenti in sassi e pietrame. Per la costruzione di nuove opere di sostegno, di contenimento e di presidio si dovrà comunque fare ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.”*

Tav. 4 : non coinvolge l'ambito di cava.

**2.1.12 Piano degli interventi (P.I.) del Comune di Roana****NOTA ISTRUTTORIA**

Nel SIA non è stato valutato il Piano degli Interventi del Comune di Roana, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 22/07/2013 perché l'istanza di ampliamento è stata presentata precedentemente. Tuttavia tale valutazione viene effettuata d'ufficio.

Dagli elaborati si rileva che il sito è interessato da:

- Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 - Territori coperti da foreste e boschi (art.54): sull'area autorizzata e sull'area in richiesta di ampliamento;
- Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 Corsi d'acqua (art. 54): solo sull'area autorizzata;
- Vincolo idrogeologico (art.54): solo sull'area autorizzata;
- Ambiti agricoli di tutela: Prati e pascoli di interesse paesaggistico (art.42).

Il P.I. vietava l'ampliamento di cave sul sito (art.42) .

**“Art. 42 - Z.T.O. di tipo E : Zone agricole - Disciplina generale**

[...]

**7.3 prati pascoli di interesse paesaggistico:** *comprendono il sistema dei prati coltivati e dei pascoli che occupano la parte centrale del territorio comunale e che con il loro andamento dolcemente ondulato caratterizzano indissolubilmente il paesaggio dell'Altopiano.*

*All'interno di tali ambiti va incentivata la conservazione e la manutenzione dei prati tradizionalmente sfalciati, anche attraverso una mirata azione di decespugliamento e contenimento del bosco ed il sostegno delle aziende agricole esistenti.*

[...]

**7.4** *Per tutti gli ambiti individuati il P.I. prescrive in via generale il divieto di quelle particolari attività e interventi che possono alterare l'assetto e la percezione dei luoghi e/o distruggere le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali: apertura e ampliamento di cave, discariche di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua; la realizzazione*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

*di scavi, movimenti di terra suscettibili di alterare in modo significativo l'andamento del terreno nonché l'apertura di nuove strade, ad esclusione di quelle a servizio all'attività agro-silvo-pastorale. Sono sempre ammesse la manutenzione e l'adeguamento della viabilità esistente, le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.*

[...]

*7.7 Vanno conservanti e tutelati in via generale i gruppi arborei, i filari e le siepi che contribuiscono a caratterizzare il paesaggio rurale di Roana. Va inoltre favorita la diffusione di essenze spontanee e tipiche della flora locale, con sostituzione delle eventuali specie esotiche introdotte; tra le altre si segnalano: il frassino, il faggio, l'acero campestre, il maggiociondolo, ciliegio, sorbo. In particolare vanno tutelati i grandi alberi inseriti nell'apposito elenco della Provincia di Vicenza edito dalla Giunta Regionale Veneto ed individuati con apposita grafia nelle tavole di Piano:*

- |  |  |
|--|--|
| <i>7. Faggio di Malga Colpi – Stella</i>                 | <i>15. Ciliegio di Panozzo</i>                 |
| <i>9. Frassino di Malga Colpi – Stella</i>               | <i>16. Ciliegio di Cesuna</i>                  |
| <i>10. Olmo del Piucco</i>                               | <i>17. Frassino maggiore di Malga Cincione</i> |
| <i>12. Tiglio degli Ambrosiani</i>                       | <i>18. Faggi di Forte Corbin</i>               |
| <i>13. Viale di Olmi montani di Contrada Dosso</i>       | <i>19. Sorbo degli Uccellatori di Cesuna</i>   |
| <i>14. Ciliegio di Contrà Rossi</i>                      | <i>21. Fagaro del "Ceci"</i>                   |
| <i>- Ippocastano del Tut - Pino silvestre del Cucari</i> |  |

[...]

*7.9 In via generale sono vietati tutti gli interventi di manomissione delle testimonianze materiali della prima guerra mondiale ancora presenti sul territorio: forti, trincee, postazioni, gallerie e ricoveri, mulattiere, cisterne di raccolta dell'acqua, ex cimiteri, ... ancorché non individuati nelle tavole di Piano. Sono sempre ammessi interventi finalizzati al recupero ed alla valorizzazione di tali strutture nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Si richiamano in ogni caso le disposizioni previste dalla legge 7 marzo 2001 n. 78 e dalla L.R. n. 43/97.*

[...]

*10. Attività di cava*

*L'attività di cava è disciplinata dalle specifiche disposizioni legislative regionali e nazionali.*

*Gli ambiti di escavazioni individuati negli elaborati di Piano hanno scopo puramente ricognitivo e mantengono ai fini urbanistici la loro originaria destinazione agricola."*

La variante del P.I. approvata in data 09/04/2014 (successivamente al citato al pronunciamento ai sensi della L.R. 241/1990 art.10bis) ha modificato il punto 7.4 dell'art. 42. Il P.I. vieta ora, genericamente, l'apertura e l'ampliamento di cave a cielo aperto **che non prevedono il ripristino dei luoghi**, fermo restando quanto stabilito dall'art.11 del PAT. Prima della variante citata vietava del tutto l'apertura e l'ampliamento di cave a cielo aperto rendendo non approvabile l'istanza di ampliamento presentata dalla Ditta.

La variante proposta dalla ditta in data 23/06/2014 in sede di controdeduzioni al parere interlocutorio non favorevole (art. 10 bis della L.R. 241/1990) prevedeva una ricomposizione ambientale inadeguata rispetto alla prescrizione della Soprintendenza (punto 2) e alle indicazioni di tutela espresse dal PAT per i prati e per il contesto sul quale l'ampliamento di cava si estende.

L'ambito a prato ripristinato non consentiva un agevole utilizzo del medesimo, non manteneva il carattere "dolcemente ondulato" prescritto dalla Soprintendenza e non si inseriva armonicamente e funzionalmente nel sistema dei pascoli di zona.

Successivamente la ditta in data 02/10/2014 ha presentato "Integrazioni volontarie e variante migliorativa al progetto di ricomposizione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014". Le pendenze ricompositive, nell'area di ampliamento, a prato verso il nucleo edilizio indicato nella rete dell'ospitalità (Piano d'Area) raggiungono coerenti e adeguate angolature al di sotto dei 18° - 20° sul piano orizzontale.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

Gli interventi sulle aree boscate di cui al successivo art.54, previsti in progetto, risultano soggetti al preventivo nulla osta della Sezione Difesa idrogeologica e forestale di Vicenza.

Nell'ambito delle controdeduzioni (L. 241/1990 - art. 10bis) la ditta rileva che il pronunciamento della Sezione Difesa idrogeologica e forestale di Vicenza potrà avvenire in sede di Conferenza dei Servizi nell'ambito del procedimento VIA.

Le autorizzazioni di cava si esprimono con il titolo unico di cui alla L.R. 44/82 e sono quindi comprensive di ogni pronunciamento autorizzativo regionale al riguardo (vincolo idrogeologico, paesaggistico, ecc.) comprese le indicazioni del successivo art. 54.

Si provvederà con idonea prescrizione in sede autorizzativa i cui contenuto di seguito si delineano: La ditta dovrà provvedere alla realizzazione della ricomposizione ambientale secondo le indicazioni, prescrizioni, compensazioni che saranno stabilite dalla Sezione difesa idrogeologica ed attività silvo-pastorali regionale di Vicenza per quanto sia per quanto attiene al bosco che al prato.

**Art.54**

*"[...]11. Aree soggette a vincolo idrogeologico:*

*11.1 In tutte le zone vincolate ai sensi del R.D. 30/12/1923, n. 3267 riportate nelle tavole di progetto, ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi è soggetta al preventivo nulla-osta dei Servizi Forestali Regionali."*

*[...]*

*La trasformazione o la riduzione di superfici classificate a bosco, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 52/78, è regolata dall'art. 15 della medesima legge."*

**2.1.13 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Roana**

Nel territorio comunale di Roana è vigente il Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera n.142 del 15/02/2011 (pubblicata sul BUR n.18 del 04/03/2011).

L'ampliamento richiesto rientra in un'area classificata "E2.2" - Aree agricole di salvaguardia produttiva e paesaggistica". L'area di cava rientra tra le zone classificate come "cave attive".

Le norme tecniche di attuazione prevedono che nelle "Aree agricole sono consentite, in via generale, le destinazioni d'uso ammesse dalla L.R. 11/2004; destinazioni diverse sono consentite soltanto se indicate puntualmente mediante apposita scheda per i fabbricati oggetto di tutela e/o edifici non più funzionali alla conduzione del fondo".

- Ampliamento richiesto: Z.T.O. "E2.2" - Aree agricole di salvaguardia produttiva e paesaggistica".
- Area autorizzata: "cave attive".

**NOTA ISTRUTTORIA**

Il Comune di Roana ha approvato il Piano degli Interventi con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 22/07/2013.

L'intervento risulta ad una distanza inferiore di 200 metri dalla zona D. Trattasi di zona montana per la quale è possibile derogare a tale distanza ai sensi dell'art.44 della L.R. 44/82.

Con Delibera del Consiglio Comunale di Roana n. 22 in data 09/04/2014 il Comune ha approvato il secondo P.I. anche al fine di limitare, tra l'altro, sull'ambito "prati pascoli di interesse paesaggistico" il divieto di apertura e ampliamento di cave agli interventi "che non prevedono il ripristino dei luoghi" (art. 42).

**2.1.14 Piano di zonizzazione acustica del Comune di Roana**

Il Comune di Roana ha approvato il Piano di Zonizzazione Acustica con delibera n. 2 dell' 8 marzo 2009, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.P.C.M. del 13 Marzo 1991, "Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; e dalla legge quadro in materia di inquinamento acustico, n. 447 del 26 Ottobre 1995, che dispone che tutti i Comuni si dotino di un piano di zonizzazione acustica del

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

proprio territorio secondo uno schema a sei classi omogenee. La suddivisione in classi tiene conto delle destinazioni d'uso delle diverse aree in relazione a quanto previsto nel PRG Comunale e della presenza di strutture ed edifici in cui si svolgono attività sensibili al rumore.

Il DPCM 1/2/91 e il successivo DPCM 14/11/97 definiscono per ciascuna zona i valori massimi di rumorosità ambientale. L'area in cui è situata la cava "zona del Perghele" ricade in classe II, trattandosi di una zona paesaggistica e naturale.

I valori limite assoluti di immissione per le aree di classe II (DPCM 14/11/1997) sono: 55 dB(A) (diurno) e 45 dB(A) (notturno), i valori limite di emissione: 50 dB(A) (diurno) e 40 dB(A) (notturno), i valori di qualità: 52 dB(A) (diurno) e 42 dB(A) (notturno).

Si sottolinea che la zonizzazione acustica dovrebbe attenersi allo stato dei luoghi e quindi, in presenza di attività estrattive, tener conto della diversa destinazione d'uso delle aree interessate da cave, che difficilmente sono in grado di rispettare i limiti acustici riferiti ad aree residenziali e alle zone paesaggistiche e naturali.

**2.1.15 Valutazioni Finali sul Quadro Programmatico**

Si richiamano le note istruttorie precedentemente evidenziate.

**2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE****2.2.1 Inquadramento e Geologia dell'area**

La cava di marmo denominata "Zona del Perghele" si trova a quota superiore a 900 metri, sulla sponda sinistra del Torrente Ghelpach, nei pressi del ponte della strada provinciale 349 "del Costo" che, snodandosi sull'Altopiano dei Sette Comuni, collega Asiago a Treschè - Cesuna, a circa metà strada tra l'abitato di Canove e quello di Treschè.

L'area interessata dal progetto in esame risulta catastalmente così censita nel Comune di Roana:

- Fg. n. 60 mappali: 1322; 32 per quanto riguarda il progetto approvato;
- Fg. n. 60 mappali: 1321; 33 per quanto riguarda il progetto in esame.

Lo strumento urbanistico vigente definisce l'area interessata dall'intervento come "E2.2 - Aree agricole di salvaguardia produttiva e paesaggistica" mentre la parte in corso di coltivazione rientra tra le "cave attive".

Nell'area interessata dalla cava e dall'ampliamento così come proposto, la successione stratigrafica si può così riassumere, a partire dal basso:

- strato di calcare attribuibile alla "formazione di Rotzo", presente con la litofacies a Lithiotis, potente 80 ÷ 120 cm, che compare sul fondo dello scavo già eseguito;
- l'unità inferiore del Rosso Ammonitico, presente con una potenza complessiva di 7 ÷ 8 metri, suddivisa in banchi di spessore compreso tra 70 e 170 cm. Nella coltivazione fino ad ora eseguita questa unità rappresenta la parte produttiva del giacimento;
- Il cappellaccio, che comprende l'unità intermedia e quella superiore della formazione di Rosso Ammonitico, la prima costituita da calcari rossastri per una potenza che va da 3 a 6 metri, la seconda da calcari rossi, a stratificazione metrica o indistinta, spesso interessati da ampie fratture riempite di terriccio; la potenza di questa raggionge qui 25 metri.

La formazione a Lithiotis ed il Rosso Ammonitico rappresentano il calcare interessante per la lavorazione.

La copertura di terreno eluvio-colluviale è ridotta a qualche decimetro, ove non sia assolutamente assente.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015****2.2.2 Autorizzazioni**

La cava di marmo denominata “Zona del Perghele” è stata autorizzata con D.G.R. n.7050 del 03/11/1988.

La 1<sup>a</sup> variante è stata accordata con Autorizzazione della Giunta Regionale n. 6982 del 06/12/1991, per un ampliamento di 20.065 m<sup>2</sup>.

La 2<sup>a</sup> variante ha ottenuto l’autorizzazione con DGR n. 3702 del 26/10/1999 con ampliamento di 13.500 m<sup>2</sup> circa.

La 3<sup>a</sup> variante è stata autorizzata con DGR n. 4085 del 22/12/2004, per una superficie di 2.651 m<sup>2</sup>.

**2.2.3 Stato di fatto**

Allo stato attuale i lavori relativi al progetto di ampliamento e variante 3<sup>o</sup>, autorizzati con DGR n. 4085 del 22/12/2004, risultano sospesi in attesa dell’ottenimento della proroga, richiesta alla scadenza (31/12/2009) dei tempi fissati nell’ultima autorizzazione.

Restano ancora da completare l’estrazione di parte dell’ampliamento 2<sup>o</sup> e di tutto l’ampliamento 3<sup>o</sup>, per un totale di circa 11.000 m<sup>2</sup>, nonché la ricomposizione di parte dell’area già sfruttata.

Per difficoltà legate all’andamento del mercato e ad altri imprevisti succedutisi negli ultimi anni l’attività ha subito un significativo rallentamento.

**2.2.4 Programma di estrazione**

Il progetto in esame prevede un ulteriore ampliamento dell’area di coltivazione, per complessivi 11.000 m<sup>2</sup>, ed una contestuale variante dei precedenti progetti autorizzati. Tale variante comprende un rimodellamento del piano di fondo cava (per un volume complessivo di circa 3720 m<sup>3</sup>), fissato con le precedenti autorizzazioni, e la modifica del progetto di ricomposizione già approvato (ancora non realizzato), al fine di armonizzare il rimodellamento del pendio con i profili proposti nella nuova richiesta di ampliamento, che dovrebbe consentire la sperimentazione di nuove iniziative in campo agronomico-forestale o zootecnico.

La ditta dichiara, in sintesi, che l’ampliamento richiesto si sviluppa verso sud, a partire dal fronte meridionale della cava autorizzata, su una superficie di 11.000 m<sup>2</sup>, con uno scavo come da tabella sottostante (calcolato con l’aumento di volume dovuto al rimaneggiamento).

**2.2.4.1 Stralci di intervento (variante integrativa volontaria presentata in data 02/10/2014 a recepimento del parere favorevole con prescrizioni della autorità paesaggistica)**

Dopo la messa in sicurezza del settore sud est dell’attuale fronte di avanzamento (che sarà attuato non appena verrà concessa la proroga richiesta), si procederà con le seguenti fasi:

- **Fase 1:** rimozione dello scarto accumulato in esubero e ricomposizione dell’area che ora lo accoglie (circa 11.000 m<sup>2</sup>). Il volume dello scarto accumulato sull’area nord-est e nord-ovest della vecchia cava è stimato in circa 143.500 m<sup>3</sup>, mentre quello necessario al rimodellamento progettato è di circa 27.400 m<sup>3</sup>;
- **Fase 2:** completamento della coltivazione autorizzata, con un aumento di volume escavato pari a circa 3.720 m<sup>3</sup> per il rimodellamento del fondo scavo. Attualmente l’area autorizzata e non ancora coltivata è di circa 11.200 m<sup>2</sup>, dove si prevede un volume di scavo di circa 282.600 m<sup>3</sup>, per ricavare circa 46.800 m<sup>3</sup> di calcare da avviare alla lavorazione e producendo uno scarto di circa 353.700 m<sup>3</sup>, considerando l’aumento di volume che subisce la roccia rimaneggiata. La quantità di materiale necessaria alla ricomposizione progettata è di circa 227.800 m<sup>3</sup>. Durante questa fase verrà completata la ricomposizione dell’area già interessata dai lavori della fase 1;
- **Fase 3:** è interessata la parte occidentale (circa 6.000 m<sup>2</sup>) dell’area richiesta in ampliamento, dove verrà effettuato uno scavo di circa 211.700 m<sup>3</sup>, con la produzione di circa 27.000 m<sup>3</sup> di materiale lavorabile e circa 277.050 m<sup>3</sup> di scarto. Per la ricomposizione saranno necessari circa 178.700 m<sup>3</sup> di materiale di risulta. Col procedere dei lavori in questa fase verrà ricomposta l’area della fase 2;



**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

- Fase 4: completa l'ampliamento richiesto (circa 5.000 m<sup>2</sup>) con uno scavo di circa 175.100 m<sup>3</sup> e la produzione di circa 22.500 m<sup>3</sup> circa di materiale lavorabile e circa 228.900 m<sup>3</sup> di scarto. Per la ricomposizione si dovranno trattenere in cantiere circa 179.850 m<sup>3</sup> di scarto. Contestualmente a questa fase verrà ricomposta l'area della fase 3;
- Fase 5: ricomposizione dell'area "fase 4" e sistemazione definitiva, con riporto di terreno vegetale acquisito fuori cantiere, delle aree di manovra e di deposito del materiale da commercializzare (circa 3.500 m<sup>2</sup>).

Valori riassuntivi delle superfici interessate dal progetto (intera cava):

Descrizione	Superficie (m <sup>2</sup> )	Descrizione	Superficie (m <sup>2</sup> )
Ampliamento	11.000	1° fase ampliamento (Fase 3)	6.000
		2° fase ampliamento (Fase 4)	5.000
Variante	30.800	Area da coltivare	11.200
		Area scarti accumulati	11.000
		Piazze depositi/manovra	3.500

Valori riassuntivi dei volumi di materiale interessati dal progetto come presentato con la proposta integrativa datata Gennaio 2014 presentata con nota del 10/02/2014, prot.57677, integrata con i dati della variante volontaria a recepimento delle prescrizioni dell'autorità paesaggistica competente presentata con nota del 02/10/2014, prot. n.412666:

Variante Integrativa in data Gennaio 2014					"Integr. Volontarie in ottemperanza alle Prescrizioni contenute nel Parere Favorevole della SMB e AC N. 0005869 del 03/04/2014"
Fase	Volume scavo (m <sup>3</sup> )	Alla lavorazione (m <sup>3</sup> )	Scarto/cappellaccio (m <sup>3</sup> )	Per ricomporre (m <sup>3</sup> )	Per ricomporre (m <sup>3</sup> )
1			143.640	27.400	27.400
2	Autorizzato: 278.880 Variante: 3.720	Autorizzato: 44.800 Variante: 2.000	Autorizzato: 351.120 Variante: 2.580	192.100	227.800
3	211.700	27.000	277.050	137.300	178.700
4	175.100	22.500	228.900	139.300	179.850
<b>Totali</b>	<b>Autorizzato: 278.880 Variante/ampliam: 390.520</b>	<b>Autorizzato: 44.800 Variante/ampliam: 51.500</b>	<b>Autorizzato: 494.760 Variante/ampliam: 508.530</b>	<b>496.100</b>	<b>613.750</b>

A) Integrazioni datate Gennaio 2014:

- Totale scarto/cappellaccio: 1.003.290 m<sup>3</sup>
- Materiale associato alienabile: 1.003.290 - 496.100 = 507.190 m<sup>3</sup>

B) Successiva Integrazione volontaria a recepimento delle prescrizioni del parere favorevole dell'autorità paesaggistica del 02/10/2014:

- Materiale associato/scarto alienabile (dopo la variante "Integrazioni Volontarie" in data 02/10/2014) : 1.003.290 - 613.750 = 389.540 m<sup>3</sup>
- Materiale utile prodotto dalla cava (calcare lucidabile/ marmo): 51.500 m<sup>3</sup> (ampliamento e variante) + 44.800 m<sup>3</sup> (cava autorizzata) = 96.300 m<sup>3</sup> (totale previsto).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015****NOTA ISTRUTTORIA**

L'integrazione progettuale in data 02/10/2014 ("Integrazioni Volontarie e Variante Migliorativa al Progetto di Ricomposizione in ottemperanza alle Prescrizioni contenute nel Parere Favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014") al progetto di ampliamento di una cava in essere presentata dalla ditta P.I.M.A.R. S.r.l. si inserisce in un polo estrattivo (*Perghela*) formato da più cave adiacenti. Il progetto (sezioni), già oggetto di parere interlocutorio non favorevole (precedente alle integrazioni volontarie), risolve le problematiche precedentemente emerse e definisce sufficientemente l'ambito dell'istanza (compresa la cava in essere già autorizzata) che viene progettuamente riconformata sia per gli aspetti estrattivi che ricompositivi, altimetrici e di asporto del materiale associato e di scarto. In tale progetto (integrazioni volontarie) viene evidenziato il raccordo tra l'area della cava e quelle limitrofe (cava attiva "*Rasta*" e cave estinte) anche per gli aspetti attinenti al perseguimento della ottimale ricomposizione morfologica del contesto.

Al riguardo si rileva che la temporalità di intervento (ridotta a 7 anni) risulta adeguata. Le integrazioni volontarie risultano coerenti con il parere favorevole con prescrizioni emesso dall'autorità paesaggistica competente. Considerando i materiali prodotti dalla cava si rileva che il rapporto tra "materiale utile" da asportarsi (calcare lucidabile/marmo totale m<sup>3</sup> 96.300) e il materiale "associato e di scarto" da asportarsi (m<sup>3</sup> 389.540) risulta adeguato.

**2.2.4.2 Temporalità**

Per le operazioni di estrazione e di ricomposizione ambientale sia dell'ambito autorizzato che dell'ampliamento richiesto saranno necessari 7 anni, oltre ad un congruo periodo per controllare il regolare attecchimento della vegetazione.

**2.2.4.3 Tecnica di coltivazione**

Le operazioni vengono eseguite secondo il sistema tradizionalmente adottato per queste cave "a cielo aperto":

- si accantona il poco terreno vegetale che ricopre l'area immediatamente interessata dalla coltivazione, sistemandolo in modo da evitarne il dilavamento da parte delle acque meteoriche;
- con le macchine operatrici (escavatori, ruspe) viene asportato il cappellaccio, che si sistema temporaneamente nelle aree ricavate con le precedenti coltivazioni.

Per ridurre i rischi legati ad eventuali fenomeni di instabilità che possono innescarsi con l'avanzare dei fronti di scavo - che qui raggiungono uno sviluppo in verticale di una cinquantina di metri - questi saranno modellati a gradoni, con alzate di una decina di metri, larghezza 1,5 ÷ 2 m, che conferiranno alla parete un'inclinazione sulla verticale di 5° ÷ 7°. Sui gradoni verranno poste barriere adatte ad ostacolare il rotolito di frammenti di roccia e, dove necessario, reti di contenimento.

I banchi di materiale utile così messi a giorno vengono quindi coltivati "a gradini diritti", seguendo i giunti di stratificazione e staccandovi i blocchi con serie di tagli praticati con apposita sega, allargati con cuscini pneumatici; successivamente, con grosse pale meccaniche, i blocchi così isolati vengono rimossi e caricati sugli autocarri.

I blocchi di "marmo" subiscono quindi una cernita ed una prima sommaria lavorazione (smussatura degli angoli, riquadratura, ecc.) prima di essere avviati ai laboratori.

**2.2.5 Ricomposizione ambientale**

La ricomposizione ambientale è suddivisibile in 3 macro-fasi:

- 1) Riempimento - stabilizzazione e modellamento dell'area;
- 2) Ricostituzione del manto erbaceo su tutta la superficie (36.700 m<sup>2</sup>);
- 3) Ricostituzione del bosco (25.700 m<sup>2</sup>).

**Riempimento - stabilizzazione e modellamento dell'area di scavo**

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

Si prevede una sistemazione a pendio uniforme per la parte superiore e inferiore ed una parte subpianeggiante centrale.

Il materiale di scarto di dimensioni maggiori, composto da blocchi informi non commerciabili, sarà sistemato nel fondo dello scavo. A questo verrà sovrapposto un riporto di materiale di scarto e di copertura a granulometria sempre più fine.

Il riporto del terreno vegetale verrà eseguito in parte con materiale asportato prima dei lavori e accumulato in cantiere, integrato, in larga prevalenza, con provvista fuori cantiere.

La presenza di terreno vegetale sarà più consistente dell'attuale e sarà necessario provvedere alla fornitura di terra fertile fuori cantiere al fine di raggiungere uno spessore medio di terreno di 40 ÷ 50 cm. Sarà necessario apportare dall'esterno quasi tutto il materiale di terreno fine vegetale per un volume complessivo di 18.800 m<sup>3</sup>.

Verranno mantenute simili alle attuali le caratteristiche idrologiche del sistema scolante, con direzione principale verso nord.

***Ricomposizione del manto erbaceo***

Costituisce la fase più importante per la ricostituzione del prato e per contenere le specie forestali. Tecnicamente si tratta di riportare alla normalità vegetativa un'area resa sterile dai lavori di coltivazione della cava e successivo riempimento.

Si propone una tecnica di rinverdimento recentemente sperimentata dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza - Settore ricerca e sperimentazione ambientale, su aree di cava simili. Si tratta di una idrosemina così composta:

- Miscuglio di sementi opportunamente scelte in base alla stagione;
- Un compost derivante esclusivamente da verde;
- Fertilizzanti minerali arricchiti da microelementi a lenta cessione;
- Sostanze radicanti (auxine);
- Collanti derivanti da fibre di cellulosa (MAT FIBER o FLEX TERRA) con il compito di formare un collante naturale, creare un feltro continuo sulla superficie, creare un microclima adatto allo sviluppo del cotico erboso e sostitutivo di stuoie per terreni in forte pendenza.

L'epoca preferibile per la semina e nei mesi primaverili Aprile – Maggio od eventualmente fine Agosto - Settembre.

Le sementi scelte rappresentano un miscuglio di buone foraggere per prato polifita adatto a terreni di media pendenza ed altitudine media (m. 900 ÷ 1.100) in quantità di 200 gr/m<sup>2</sup>.

***Ricostituzione del bosco***

Riguarda soprattutto la parte superiore ed inferiore dell'area dell'ambito di cava complessivo.

Prima di procedere all'impianto del bosco definitivo è necessario ripristinare la funzionalità del suolo. Si tratta quindi di operare in due direzioni:

- ripristinare un soprassuolo di tipo arbustivo pioniere;
- creare le condizioni perché il bosco (misto con prevalenza di latifoglie) possa insediarsi sia per mezzo di piantagione, sia per via naturale.

Per raggiungere l'obiettivo si prevede di procedere in tre fasi:

- 1) Ricostituzione del manto erbaceo (v. punto precedente);
- 2) Ricostituzione di una vegetazione cespugliosa di tipo pioniera. Ha come finalità di accogliere successivamente la piantagione arborea e di creare un substrato in grado di favorire la rinnovazione naturale. Verranno pertanto messe a dimora con sesto d'impianto 2,0 x 2,0 m specie cespugliose di altezza sino a circa 60 cm, così come riportato nella Relazione Agronomica-Forestale;
- 3) Ricostituzione del bosco. La ricostruzione del bosco potrà iniziare il 2° anno dopo la messa a dimora delle specie cespugliose e preparatorie. Verranno messe a dimora piantine forestali con sesto d'impianto abbastanza largo, 3,0 x 3,0 m, ben sviluppate, con altezza minima di 100 cm. Verranno utilizzate specie compatibili con il Fagetum ed il Picetum.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015

### 2.2.6 Alternative progettuali

Le alternative al progetto di ampliamento presentato consistono in un'alternativa di localizzazione (aprire una nuova cava) e un'opzione zero.

L'alternativa di localizzazione non è stata presa in considerazione dalla ditta, in quanto, nel rispetto dei vincoli esposti, si ritiene preferibile proseguire l'attività in un'area già interessata dall'escavazione, localizzata in posizione favorevole rispetto ad infrastrutture viarie, sulle quali il traffico indotto non comporta particolari problemi.

Un'alternativa da prendere in considerazione è lo scavo in sotterraneo, che permetterebbe di ridurre considerevolmente i volumi di materiale movimentato per raggiungere gli strati con valore commerciale.

Nel caso in esame questa soluzione non si ritiene sostenibile, visto il ridotto spessore del "cappellaccio" nell'area in esame.

In considerazione della richiesta di materiale e dell'innegabile ricerca del vantaggio economico, l'alternativa di non realizzare il progetto riduce inevitabilmente gli impatti sull'ambiente, ma richiederebbe a sua volta l'alternativa di aprire nuove cave in altre zone ancora non interessata da questa attività, creando una serie di disagi che, nell'attuale assetto del territorio interessato dall'ampliamento, sono stati assorbiti dall'ambiente, in termini soprattutto di viabilità.



## 2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il S.I.A., analizza le principali componenti ambientali e riporta le valutazioni dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento potrebbe esprimere sulle medesime componenti e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti.

Si riporta di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal proponente.

### 2.3.1 Atmosfera

#### *Clima*

Per valutare le temperature caratteristiche che interessano l'area in esame si è fatto riferimento ai dati registrati dalla stazione delle rete ARPAV collocata in comune di Asiago (aeroporto).

I dati, riferiti al periodo 1997-2011, riportano una temperatura minima, media delle minime, pari a 0,4°C, con un picco negativo relativo alla media delle minime del mese di gennaio, che raggiunge -8,9°C.

Per quanto riguarda la temperatura media delle massime, il valore medio nel periodo è di circa 13°C, con valori massimi delle medie mensili che raggiungono i 22°C nei mesi di luglio e agosto.

Novembre è il mese più piovoso, con un valore medio mensile di circa 200 mm di pioggia relativamente al periodo 1996-2011. I valori delle piogge medie cumulate risultano compresi tra 100 e 150 mm di pioggia durante tutto il corso dell'anno, ad esclusione dei mesi invernali.

L'analisi dei dati relativi alla stazione di Asiago aeroporto, ha indicato come maggiori direzioni di provenienza del vento le componenti da E e da E-NE, che rappresentano ciascuna il 35%.

Le velocità medie mensili dei venti relative al periodo 2001-2011 risultano piuttosto contenute e sono comprese tra 0,5 e 1,1 m/s, con i valori massimi raggiunti tra maggio e luglio.

#### *Qualità dell'aria*

La stazione fissa della rete di monitoraggio ARPAV più prossima al sito in esame si trova in Comune di Asiago, presso Cima Ekar, ed è identificata dal codice IT1791A. Tale stazione è di tipo "Background rurale", in quanto si tratta di una stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona rurale, ovvero in zona che non soddisfa i criteri relativi alle zone urbane/periferiche.

Tale stazione è predisposta per monitorare unicamente gli ossidi di azoto (NOx) e la concentrazione di ozono (O3). I valori relativi ad ulteriori inquinanti possono essere stabiliti attraverso specifiche campagne mobili effettuate in prossimità della zona di interesse.

#### 2.3.1.1 Impatti Atmosfera

##### *Clima*

La fase di cantierizzazione e di realizzazione delle opere preliminari necessarie per l'ampliamento dell'attività estrattiva produrrà (a seguito dell'eliminazione di parte della vegetazione erbacea dovuta alle operazioni di scotico) un leggero aumento della temperatura locale con conseguente diminuzione dell'umidità.

La scomparsa della vegetazione nell'area, in aggiunta alla presenza delle macchine di cantiere e dei camion di trasporto del materiale estratto, influiranno sul microclima locale ed in particolar modo sulla temperatura al suolo che risulterà più elevata rispetto allo stato attuale.

Nel corso dei lavori di ricomposizione, la vegetazione che si svilupperà permette di ripristinare una situazione microclimatica prossima a quella attuale e coerente alle condizioni climatico - stazionali dell'area. In questa fase gli impatti sulla componente climatica (termometria, pluviometria ed anemometria) risulteranno trascurabili rispetto a quelli prodotti con l'avanzamento dei lavori di scavo.

Il SIA rileva che l'impatto sulla componente climatica locale può considerarsi negativo basso.

##### *Qualità dell'aria*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

Generalmente i quantitativi di composti emessi vengono stimati tramite specifici fattori di emissione in funzione delle dimensioni dei veicoli, della loro età media, del numero di ore di attività di ciascun veicolo e del numero di veicoli attivi contemporaneamente nello stesso cantiere. I composti normalmente presi in considerazione, nel caso di mezzi alimentati a gasolio, sono:

- ossidi di zolfo (SO<sub>x</sub>);
- ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>);
- monossido di carbonio (CO);
- particelle sospese totali (PTS);
- composti organici volatili (COV).

In particolare, le emissioni associate ai mezzi presenti nel cantiere sono stimate secondo gli specifici fattori di emissione riportati da U.S. EPA.

Considerando la capacità estrattiva prevista e conoscendo tramite osservazioni dirette in cantieri della stessa tipologia il numero medio e la tipologia di mezzi utilizzati per l'estrazione e per la ricomposizione, si sono valutate le emissioni attribuibili ad un giorno lavorativo medio di 8 ore. In tal modo si sono definite le quantità di inquinanti immessi in atmosfera nell'arco di un anno considerando 120 giornate lavorative per la fase di coltivazione e 150 per la fase di ricomposizione.

Poiché l'impiego di mezzi meccanici è sostanzialmente proporzionale al volume di materiale movimentato in base al volume lordo complessivo di cava ed al volume di materiale necessario per la ricomposizione ambientale, si è calcolato che alla formazione del monte ore annuale concorra per il 50% la fase di coltivazione e per il 50% quella di ricomposizione.

***Polveri***

La produzione di polveri dovuta ad attività di escavazione è di difficile quantificazione; essa è dovuta sostanzialmente ai movimenti di terra, alla perforazione ed al taglio delle bancate di calcare ed al traffico di automezzi da e per il cantiere.

Attualmente non sono disponibili dati che forniscano la quantità di polveri emesse nell'aria durante le lavorazioni in siti estrattivi a cielo aperto in Altopiano, pur tuttavia è necessario ribadire che la forma delle cave (cave a fossa), il tipo di materiale estratto (calcare) e le operazioni che sono eseguite in cantiere (segazione di grossi blocchi ed esplosioni limitate alla parte superficiale dei banchi utili), non comportano la formazione di polveri sottili che si disperdono nell'aria, ma di particelle che, a causa del loro peso specifico, si posano poco oltre il cantiere di provenienza.

Nel caso specifico si può quindi affermare che:

- le modalità di coltivazione non sono tali da originare fenomeni accentuati di dispersione e sedimentazione di materiale particolato;
- man mano che i lavori di escavazione procederanno verso il basso, si ridurranno i fenomeni di dispersione;
- la dispersione e la sedimentazione delle polveri determina disturbi limitati nelle aree adiacenti a quelle d'esecuzione dei lavori.

Il SIA rileva che l'impatto sulla qualità dell'aria a livello locale si può considerare negativo basso.

**2.3.2 Ambiente idrico**

Uno dei caratteri tipici del massiccio calcareo - dolomitico dell'Altopiano dei Sette Comuni è rappresentato da un carsismo assai sviluppato, reso evidente non solo dalla vasta gamma di elementi morfologici superficiali, quali campi carreggiati, doline ed inghiottitoi, ma soprattutto dalla mancanza di una circolazione attiva permanente nella rete idrografica superficiale.

Nel territorio non esistono, infatti, corsi d'acqua perenni nonostante la notevole estensione areale, la presenza di bacini e valli ben sviluppate e un valore non indifferente delle precipitazioni atmosferiche.

Solo dopo abbondanti piogge i fondovalle sono sede di una temporanea circolazione idrica, che spesso si riduce ad interessare solo tronchi relativamente brevi di alveo.

Tra i corsi d'acqua degni di particolare nota si ricordano:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

- il torrente Assa: nasce dalla piana del Vezzena a nord - ovest di Asiago; il tratto iniziale è perenne, ma poi, catturato dal basamento carbonatico, va ad alimentare il sistema idrografico ipogeo. Solamente durante il periodo primaverile, il torrente scorre fino all'affluenza con il fiume Astico;
- il torrente Ghèlpach: nasce a nord dell'abitato di Gallio (Monte Longara); il torrente, dopo aver attraversato Asiago, confluisce nella Val d'Assa;
- il torrente Frenzèla: si tratta di un corso d'acqua stagionale che si forma in prossimità dell'abitato di Gallio, dalla sorgente Covola, alimentato da numerosissime sorgenti minori che forniscono in ogni modo un apporto idrico di scarsa rilevanza. Dopo alcuni chilometri, il torrente confluisce nel fiume Brenta all'altezza dell'abitato di Valstagna;
- il torrente Gàdena: scorre nell'omonima valle, un canyon carsico profondo e articolato, anch'esso confluyente nel Brenta. L'alta testata della Val Gadena raggiunge la Piana di Marcesina presso la località Casonetti, drenando le acque delle zone paludose limitrofe.

Alla carenza di una circolazione superficiale attiva, si contrappone un'imponente circolazione che avviene attraverso un fitto ed esteso reticolo carsico, sviluppato sia lungo i giunti di stratificazione delle rocce, sia lungo fratture, delineando spesso condotti di notevoli dimensioni.

Motivi geologici e morfologico - strutturali determinano la direzione prevalente di deflusso della gran parte delle acque carsiche verso una ristretta zona sul bordo orientale del massiccio, alla base della quale sgorga una serie di sorgenti di portata cospicua, tra le quali spicca quella di Oliero, in Comune di Valstagna. Il regime idraulico è caratterizzato da un periodo di magra prolungata, riscontrabile nei mesi invernali quando sull'Altopiano le precipitazioni assumono carattere in prevalenza nevoso, ed un periodo di morbida prolungata, nei mesi successivi, durante lo scioglimento delle nevi.

Nel resto dell'anno il regime è strettamente legato alle precipitazioni piovose: ad ogni pioggia corrisponde, nelle sorgenti, una quasi contemporanea fase di piena di durata pressoché analoga a quella dell'evento piovoso.

La portata media complessiva di queste sorgenti è pari a circa due terzi dell'acqua meteorica che cade sull'Altopiano. Se si considerano le detrazioni dovute ai fenomeni di evapo - traspirazione, valutate in circa un terzo delle precipitazioni meteoriche, si comprende come il volume di acqua erogato alle sorgenti rappresenti in pratica l'intero volume delle precipitazioni che s'infiltrano nel sottosuolo.

***Impatti Acque***

Le acque superficiali non costituiscono un comparto direttamente influenzato dall'intervento in esame.

La rete idrografica superficiale della zona in esame, qui rappresentata essenzialmente dal T. Ghèlpach, non viene minimamente interessata dai lavori in esame.

Le alterazioni indotte sul regime idrico superficiale sono associabili alla formazione ed all'evoluzione di direzioni preferenziali del deflusso locale, nell'ambito del bacino estrattivo, indotte dallo sviluppo morfologico degli scavi. L'andamento del deflusso sarà principalmente influenzato dalle operazioni di scavo e dalla stesa in opera degli strati di terreno durante la ricomposizione ambientale.

In tutte le fasi analizzate si avrà una circolazione idrica superficiale dipendente soprattutto dalle piogge intense locali, mentre la maggior parte delle acque in regime pluviometrico normale tenderà ad infiltrarsi nel terreno, caratterizzato da un'elevata permeabilità per carsismo.

Date le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell'area, si ritengono trascurabili gli impatti sulle acque sotterranee.

**2.3.3 Suolo e sottosuolo*****Caratteristiche morfologiche***

Dal punto di vista strutturale, il nucleo dell'Altopiano dei Sette Comuni è costituito da una successione di terreni calcarei - dal Trias Superiore al Cretaceo Superiore - formanti una sinclinale, poco pronunciata ed abbastanza ampia, che raccorda due classiche "pieghe a ginocchio", l'una affacciata alla alta pianura vicentina, l'altra collegata ai contrafforti più elevati dell'Altopiano prospicienti la Valsugana.

Essendo i calcari del Giurese e del Cretaceo particolarmente sensibili al carsismo, il paesaggio, specie dove affiorano i terreni del Cretaceo, è costituito da declivi con pendenze poco accentuate e da dossi arrotondati;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

diventa invece più aspro, con pareti ripide e scoscese, dove l'erosione ha inciso la roccia del Giurese e del Trias Superiore.

***Caratteristiche pedologiche***

La zona interessata dall'intervento in progetto ricade in un settore dei rilievi prealpini nel quale i tipi di suolo rilevati sono molti e diversificati in base alla loro genesi.

Sono presenti aree in cui sono evidenti i segni dell'azione del glacialismo ed altre nelle quali sono prevalenti le forme tipiche del paesaggio carsico, con inghiottitoi e doline di varia grandezza.

Sui fianchi delle depressioni, erosi dal pascolamento, compaiono suoli sottili fortemente condizionati dai frequenti affioramenti rocciosi (Humic-Rendzic Leptosols, Calcari-Epileptic Cambisols), mentre sul fondo, quando non fa capo ad inghiottitoi, si accumulano i depositi colluviali con sviluppo di suoli profondi, a moderata o alta differenziazione del profilo (Cromi-Calcaric Cambisols, Endoskeleti-Cutanic Luvisols).

Su versanti boscati, carsificati, le forme tipiche sono quelle dei campi solcati, sui quali si formano suoli ad alta differenziazione del profilo caratterizzati dall'accumulo illuviale d'argilla negli orizzonti profondi che penetrano nelle ampie fessure della roccia (Cutani-Endoleptic Luvisols).

La provincia di suoli caratteristica dell'area in studio è la SA: "Superfici sommitali ondulate e rilievi tabulari uniformemente inclinati nelle Prealpi, su rocce della serie giurassico-cretacica, costituita prevalentemente da calcari duri e calcari marnosi fittamente stratificati".

Il rilievo in cui si inserisce il progetto è costituito da una coltre di spessore variabile di calcare biancastro o grigiastro fittamente stratificato unitamente a coperture detritiche eluviali e colluviali di natura calcarea a pezzatura ghiaiosa.

Il suolo, originatosi dall'interazione dell'azione dei fenomeni abiotici e biotici, presenta potenze variabili. Le aree pascolive presentano spessori di pochi centimetri, mentre nei pressi di inghiottitoi, doline e fessurazioni non più attive il suolo presenta accumuli di spessori anche considerevoli. Il substrato geologico ha influenzato in modo significativo la pedogenesi ed i tipi di suolo originatosi dalle rocce calcaree sono essenzialmente le terre brune forestali ed i rendzina. Il primo tipo si presenta nelle regioni con clima temperato umido, il profilo è caratterizzato dalla presenza di tre orizzonti:

- Orizzonte A1: mediamente umifero a reazione subacida;
- Orizzonte B: di colore da bruno ocra a bruno scuro a reazione neutra;
- Orizzonte C: di transizione verso la roccia madre.

***Caratteristiche geologiche***

La storia geologica dell'Altopiano dei Sette Comuni è testimoniata dalle formazioni rocciose che affiorano, dalla sua sommità alle scarpate delle valli sottostanti: la Valdastico, la Valsugana e la Valle del Brenta.

Alla base del versante settentrionale dell'altopiano, vengono a giorno le rocce più antiche di tutta la serie stratigrafica: le filladi quarzifere pre-permiane (basamento cristallino); le più recenti, le vulcaniti oligoceniche, si trovano invece nella parte meridionale dove formano le colline di Marostica.

Sopra le filladi poggiano, in discordanza, oltre 700 metri di sedimenti terrigeno-carbonatici (Permiano - Trias medio), che costituiscono il livello di base impermeabile dell'acquifero carsico soprastante.

Al di sopra si trova la serie carbonatica, deposta in un ambiente marino che è andato via via approfondendosi passando da una bassa pianura costiera a mare profondo.

La base della serie è costituita dalla Dolomia Principale (600 ÷ 800 m di spessore): dolomie grigie, bianche e rosate che si depositarono su una bassa e piatta area costiera periodicamente invasa (Trias superiore).

Verso la fine del Trias le condizioni ambientali iniziarono a mutare: la piana costiera venne stabilmente ricoperta da un mare sottile o da lagune e alle dolomie seguì (Giurese inferiore), la deposizione dei Calcari Grigi, il cui spessore è compreso tra 300 e 600 metri. (Vedi "Schema dei rapporti tra le formazioni rocciose affioranti sull'Altopiano dei Sette Comuni", tratta da BARBIERI, 1995).

Tra il Giurese medio e il Cretaceo inferiore l'area continuò ad abbassarsi raggiungendo una profondità intorno ai 1000 m; in questo mare profondo si depositarono (Giurese medio-superiore) i sedimenti carbonatici che oggi formano il Rosso Ammonitico Veneto (pietra ornamentale utilizzata fin dall'epoca romana). Dalla fine del Giurese e per tutto il Cretaceo inferiore, si depositarono in acque tranquille fanghi calcarei che hanno dato origine ai calcari bianchi della formazione del Biancone (spessore circa 300 m).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

Ai calcari, nella parte più alta della formazione, si intercalano marne ed argille nerastre a forte componente organica che testimoniano un ambiente di sedimentazione in acque molto povere di ossigeno (ambiente anossico), riscontrabile durante l'inizio del Cretaceo superiore anche in altre parti dell'area mediterranea.

Successivamente (Cretaceo sup. – Terziario), in fondali marini profondi ben ossigenati si depositarono fanghi calcareo-argillosi (Formazione della Scaglia Rossa). La Scaglia rossa e i sedimenti terziari successivi affiorano solo nei pressi di Gallio: nel resto dell'altopiano i processi erosivi che hanno agito dal Pleistocene ad oggi li hanno completamente asportati; solo alla base dell'altopiano, nelle colline del Marosticano, è possibile trovare tali formazioni che sono attraversate da filoni e camini basaltici e sono intercalate da rocce prodotte dell'intensa attività vulcanica, sia lavica che esplosiva, di età oligocenica.

Dal punto di vista tettonico, l'Altopiano dei Sette Comuni è una delle zone meno disturbate delle Alpi Meridionali; l'attuale assetto strutturale, che ha portato al sollevamento dell'altopiano rispetto alla pianura veneta, è dovuto alla compressione tra placca Europea e microplacca Adriatica. I movimenti di sollevamento sono avvenuti lungo due importanti sovrascorrimenti che interessarono e dislocarono verso l'alto il basamento cristallino sottostante, portandolo a contatto con formazioni più recenti.

L'altopiano risulta racchiuso tra questi due sovrascorrimenti regionali: a sud la linea Bassano - Valdobbiadene, un sovrascorrimento di età neogenica sud-vergente, che morfologicamente ha determinato in superficie la scarpata meridionale (flessura pedemontana); a nord la linea di Val di Sella, un retroscorrimento nord-vergente legato al lineamento più meridionale.

Nella sua parte interna, l'altopiano è deformato da nord a sud da una serie di ampie pieghe con direzione valsuganese (N 70-80° E) e vergenti a sud (anticlinale Monte Verena-Monte Cucco, anticlinale di Monte Lisser, sinclinale di Gallio); le ampie pieghe sono dislocate da un fascio di faglie subverticali a direzione compresa tra N10E - N25W.

In questa zona dell'Altopiano, i tipi litologici affioranti sono rappresentati, a partire dal basso, da:

- Gruppo dei Calcari Grigi, attribuiti al Giurese Inf;
- Rosso Ammonitico Veronese (Giurese Medio Sup. p. p.);
- Maiolica (Biancone) (Malm. p.p. -Cretaceo Sup.).

In particolare, nell'area interessata dall'ampliamento della cava, secondo quanto si può rilevare dai fronti aperti in questa e nelle cave circostanti, la successione stratigrafica si può così riassumere, a partire dal basso:

- uno strato, potente 80 ÷ 120 cm, di calcare attribuibile alla "formazione di Rotzo", presente con la litofacies a Lithiotis, che compare sul fondo dello scavo già eseguito, ricoperto da grosse croste di calcare alterato grigio-giallastro;
- l'unità inferiore del Rosso Ammonitico, presente con una potenza complessiva di 7 ÷ 8 metri, suddivisa in banchi di spessore variabile da 70 a 170 cm. Nella coltivazione fino ad ora eseguita questo "membro" rappresenta la parte produttiva del giacimento;
- Il cappellaccio, che comprende l'unità intermedia e quella superiore della formazione di Rosso Ammonitico, la prima costituita da calcari rossastri, a stratificazione molto sottile, per una potenza che va da 3 a 6 metri, sui quali poggia una serie (complessivamente 50 cm.) di straterelli calcarei biancastri con bande di selce rossastra, la seconda da calcari rossi, a stratificazione metrica o indistinta, spesso interessati da ampie fratture riempite di terriccio; la potenza di questa raggiunge qui i 25 metri.

***Impatti sul Suolo e Sottosuolo***

In fase di accantieramento non sono ragionevolmente ipotizzabili modifiche sulla stabilità dei versanti, mentre nei confronti dell'uso del suolo si ritiene che l'influenza sia negativa basso, poiché si prevede la movimentazione del substrato fertile, nell'area interessata dall'ampliamento.

La configurazione prevista sia nello scavo, sia nella ricomposizione ambientale, assicura la stabilità dei versanti di cava.

Sono state svolte le analisi di stabilità (NTC 2008). In condizioni statiche il fronte di scavo è caratterizzato da un fattore di sicurezza minimo pari a 1,14, compatibile dunque con le limitazioni imposte dalla vigente normativa in materia. Il sovraccarico stradale non influenza il valore del fattore di sicurezza.

In condizioni dinamiche il fronte è contraddistinto da un fattore di sicurezza pari a 1,115, pari al valore minimo di 1,1 previsto dalle NTC 2008.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

Con la coltivazione si registra l'allontanamento di una risorsa non rinnovabile e si configura un impatto irreversibile. L'attenuazione dell'impatto si prospetta solo per la componente più superficiale del terreno, le cui caratteristiche potranno essere ripristinate nel lungo termine.

A lavori conclusi non sono ipotizzabili problematiche relative alla stabilità dei versanti. La presenza della vegetazione erbacea ed arborea, per la quale necessariamente si prevedono le cure colturali, andrà ad aumentare la stabilità della porzione più superficiale del terreno.

L'impatto nei confronti della componente "sottosuolo" è considerata di livello negativo, intendendo con questo la sottrazione di georisorse. Questo fatto, da un lato presenta gli aspetti di un processo irreversibile, ma d'altro canto presenta aspetti positivi dal punto di vista economico ed occupazionale.

**2.3.4 Flora e fauna*****Stato della flora e della fauna***

L'area di cava ricade in un macroterritorio boscato che si estende dal centro abitato di Cesuna fino al ponte del Torrente Ghelpach.

Il bosco è formato quasi esclusivamente da una fustaia di Abete rosso, coetaneo a densità elevata. Si tratta di una tipica Pecceta dell'Altopiano in fase evolutiva di Fustaia.

Dal punto di vista ecologico è un bosco che si trova in uno stato precario a causa soprattutto dei danni causati dagli agenti atmosferici (trombe d'aria, nevicate, schianti di varia natura, etc.). La situazione è comunque comune a molti boschi dell'Altopiano monospecifici e coetanei.

Il pascolo risulta leggermente fruito da equini e, a fine stagione, da ovini. In ogni caso non si nota che siano state eseguite le normali cure colturali quali concimazioni, pulizie, tagli, etc. La tipologia di vegetazione erbacea presente è ascrivibile al Cynosurium. Si trovano Festuche e Nardi e buone foraggere quali *Dactylis*, *Poa*. Non sono ancora presenti specie infestanti quali *Rumex*, *Urtica*, *Felci*.

L'area di cava rientra in due ambiti ecosistemici differenti, corrispondenti all'ecosistema della pecceta (Abete rosso o Peccio) e ai prati stabili.

I boschi di conifere relativi al primo ecosistema sono frutto di una pluridecennale opera di rimboschimento (iniziata subito dopo la prima guerra mondiale) ed anche della spontanea ripresa dei boschi superstiti alla devastazione bellica.

Le attuali foreste, quindi, sono il risultato di un'accorta politica di tutela, di bonifica e di ripopolamento e, contemporaneamente, dello sviluppo naturale per disseminazione delle piante stesse.

In quest'ambito, all'Abete rosso s'accompagna spesso l'Abete bianco (*Abies alba*), che localmente può risultare addirittura preponderante.

Piuttosto scarse in questo ambiente le piante arbustive: le più comuni sono il Sambuco rosso (*Sambucus racemosa*), un paio di Caprifogli (*Lonicera xylosteum* e *L. nigra*), il Nocciolo, il Crespino (*Berberis vulgaris*), la Rosa alpina (*Rosa pendulina*).

Data la concorrenza esclusiva che gli Abeti operano sulle altre specie, poche sono le piante ad alto fusto che riescono a convivere o a sopravvivere: il Faggio, il Sorbo degli uccellatori, negli slarghi ariosi, qualche Salice e qualche Betulla.

In questo ambiente si possono trovare anche delle Orchidee prive di clorofilla, come il saprofita Nido d'uccello (*Neottia nidus-avis*) ad esempio, la diera (*Goodyera repens*) e *Corallorhiza ida*, specie amanti dell'ombra, rinvenibili quindi dove la copertura è più fitta.

Un habitat analogo (favorevole anche all'Ipoptide, *Monotropa hypopitys*) appare, pur rarissimamente, un'altra sorpresa dei boschi con poca presenza di luce, l'Epipogio (*Epipogium aphyllum*), strana orchidea senza foglie e dai fiori alla rovescia: il vederla fiorita è già di sé un evento, perché spesso non compare per anni.

Se la pecceta, dal punto di vista forestale, costituisce un bosco monospecifico, di contro è dotato di una grande varietà e quantità di Funghi.

Ai sensi della Legge Forestale Regionale n.52/1978, l'area interessata dall'ampliamento non è da considerarsi "bosco".

***Fauna***



## ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015

L'Altopiano dei Sette Comuni presenta una ricchezza di fauna, qualitativamente superiore alle restanti zone delle Prealpi Vicentine, e ciò essenzialmente per una serie di motivi di seguito riportati.

- L'articolata orografia che caratterizza l'Altopiano, determina escursioni fitoclimatiche che favoriscono una ricchezza tipologica di soprassuoli arborei, spesso alternati e compenetrati con la prateria, il pascolo ed i coltivi di quota, creando condizioni ottimali ai fini della biodiversità e quindi della fauna;
- La variabilità del clima, che favorisce habitat di vita per numerosissime specie animali;
- La gestione complessivamente accurata del patrimonio agro-forestale;
- La bassa antropizzazione di vaste aree silvopastorali del territorio.

Con la presenza del popolamento forestale descritto precedentemente, l'ambiente scarseggia normalmente di specie floristiche, gli animali che vi vivono sono quelli che frequentano gli stessi abeti o che risiedono nel suolo.

Un insetto frequente di queste situazioni è il *Notiophilus*, un piccolo coleottero dai riflessi rameici, in continua peregrinazione nel muschio e tra gli aghi morti, altri insetti della famiglia dei Carabidi sono ritrovabili sotto le pietre, tra lo strame e la ramaglia.

### *Impatti sulla flora e fauna*

L'attività di coltivazione della cava risulta influire in maniera significativa solo durante le fasi di scavo a causa della perdita temporanea di habitat.

Per quanto riguarda la flora, l'impatto risulta trascurabile in quanto l'area di ampliamento interessa una zona a prato-pascolo e non si presenta la necessità di eliminare nessun esemplare arboreo. Si sottolinea comunque che, con il progredire dei lavori, si manterrà pressoché inalterata l'estensione dell'area del cantiere esistente, aumentando progressivamente le aree sistemate. I lotti estrattivi tuttora interessati dalla coltivazione saranno infatti oggetto di ripristino ambientale durante le fasi di coltivazione dei lotti relativi alla superficie d'ampliamento.

La prosecuzione dell'attività estrattiva determinerà, come impatti principali, la permanenza di perdita di habitat e il contemporaneo ripristino, in seguito alle operazioni di ricomposizione ambientale.

Durante la fase di cantiere, il rumore provocato dai mezzi in azione comporta un momentaneo disturbo, concentrato nelle ore diurne della giornata. L'entità degli impatti è legata al periodo stagionale in cui sono eseguiti gli interventi, in relazione alla diversa sensibilità delle specie.

Le interferenze, causate sulla componente fauna sono principalmente rappresentate da:

- perdita di habitat per effetto diretto dovuto alla modifica della destinazione d'uso del suolo;
- perdita di habitat per effetto indiretto dovuto al disturbo prodotto da rumori e polveri;
- alterazione del grado di funzionalità nell'ambito interessato dall'intervento.

Nei confronti della componente fauna, il progetto in esame manifesta un impatto negativo basso.

### **2.3.5 Popolazione**

#### *Rumore*

Il traffico veicolare rappresenta nel territorio di Roana la principale fonte di rumore. Nella relazione funzionale alla certificazione EMAS del Comune, si afferma che "le uniche sorgenti di rilievo sono quelle derivanti dal traffico veicolare nelle strade di comunicazione tra le diverse frazioni e l'attività di escavazione che comunque avviene lontano dalle zone urbanizzate. I rilievi sulla S.P. 349 di Valdassa hanno fornito un valore di rumorosità inferiore a 65 Leq (dBA).

#### *Impatti da rumore*

In una "cava a fossa", qual è quella in esame, le onde sonore emesse dalle macchine operatrici vengono in gran parte attutate dalle pareti di roccia e/o dai cumuli di materiale che delimitano l'area di cantiere.

Misurazioni acustiche, effettuate presso altre cave attive del tutto simili a quelle in progetto, per tipologia di lavorazione svolta, tipo di mezzi impiegati e morfologia del bacino estrattivo, hanno evidenziato un livello sonoro maggiormente frequente in prossimità dei martelli pneumatici e delle pale meccaniche.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

In ogni caso, il disturbo determinato dall'azione di questi macchinari, costituisce un fenomeno locale, che coinvolge più la diretta emissione sonora che non l'immissione, così come queste sono intese dalla normativa vigente.

***Viabilità e traffico***

La viabilità risulta ben sviluppata e consente un rapido collegamento con la S.P. 349 "Costo", che collega la valle dell'Astico con l'Altopiano di Asiago.

Le osservazioni riportate nel rapporto della Provincia di Vicenza effettuate nella stazione di misura in località Costo (Comune di Cogollo del Cengio) relativo agli anni compresi tra il 2000 e il 2007, evidenziano un basso livello percentuale di traffico commerciale pesante (sempre inferiore a 6.1%), registrando un andamento altalenante negli anni. La percentuale preponderante di traffico è attribuita alle autovetture (con valori di circa il 90%), mentre il traffico commerciale leggero è sempre superiore a quello pesante.

La presenza di mezzi pesanti, in una percentuale comunque molto contenuta, provoca una riduzione del livello di servizio, definito come misura dell'attitudine di una strada a smaltire il traffico veicolare. Nelle strade a carreggiata unica è di grande importanza l'influenza dell'andamento planoaltimetrico del tracciato, specialmente se nella corrente di traffico è sufficientemente elevato il numero di veicoli pesanti. In queste, infatti, il flusso e la circolazione risultano vincolati dalla possibilità di effettuare sorpassi e, conseguentemente, dalla differenziazione dei flussi di traffico nei due sensi, dato che la corrente di una direzione risulta condizionata, talvolta in maniera determinante, da quella che si sviluppa in senso opposto.

Proprio l'andamento plani - altimetrico della strada in esame, in cui si susseguono curve, porta ad una stima del livello di servizio variabile tra B e D, in relazione alle ore della giornata ed alla stagione.

***Impatti da viabilità e traffico***

Poiché la Ditta proprietaria dichiara che in futuro, provvederà a svolgere la propria attività con un parco macchine/attrezzature immutato rispetto ad oggi, si presume che l'ampliamento della cava non sia destinato ad attrarre/generare un ulteriore traffico rispetto a quello che già gravita su di essa. Pertanto, ogni verifica delle condizioni di esercizio della rete stradale a seguito dell'ampliamento della cava diviene superflua, se effettuata in rapporto alla mobilità generata/attratta dall'ambito in esame.

Nella valutazione si è considerato un livello d'impatto trascurabile in quanto già nello stato attuale l'attività svolta, che per la componente in esame comprende anche la commercializzazione del materiale lavorato negli impianti, è tale da non indurre modificazioni significative al funzionamento del sistema.

***Aspetti economici e occupazionali***

Con riferimento all'assetto economico del territorio e all'occupazione, il SIA rileva che l'ampliamento proposto sia da considerarsi positivo in quanto consente il mantenimento almeno dell'attuale livello occupazionale in una fase di mercato caratterizzato da una congiuntura negativa che ha interessato il mercato dell'edilizia e delle costruzioni in genere.

Pur non essendo prevedibile un aumento del personale impiegato, il proseguimento dei lavori in corso contribuirà a mantenere sul territorio anche una serie di attività ad essi collegate.

**2.3.6 Paesaggio*****Indicatore visivo e descrittivo***

Il paesaggio, dal tipico aspetto "maturo", con dossi e "colli" arrotondati, è bruscamente segnato, verso nord, dall'incisione del Torrente Ghelpach, ormai prossimo alla confluenza con la Val d'Assa.

Il Ghelpach, che scorre all'incirca da est verso ovest dentro un alveo ancora assai modesto fino all'altezza della zona in esame e proprio qui inizia ad incidere sensibilmente le formazioni giuresi, costituisce l'elemento idrografico di maggior spicco.

In esso confluiscono tutta una serie di modeste incisioni vallive che modellano il fianco meridionale della sinclinale formante la parte centrale dell'Altopiano. Tutte queste vallette sono costantemente asciutte ed il

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

Ghèlpach stesso è spesso privo d'acqua: infatti la natura delle rocce costituenti il rilievo, particolarmente sensibili al carsismo, non consente la formazione di corsi d'acqua superficiali, neppure in caso di forti precipitazioni.

La cava, in particolare, si apre su un debole pendio rivolto a nord che scende da contrada "Perghele" verso il corso del Ghèlpach, che qui presenta un alveo ancora assai modesto. Il terreno è in parte tenuto a pascolo, con il bosco che va gradualmente estendendosi, specie nei punti più scoscesi.

***Patrimonio***

L'area è caratterizzata da un eco-tessuto forestale discontinuo, intramezzato da aree prative e pascolive; ciò costituisce un indicatore di integrità e funzionalità a volte compromessa, in quanto i pascoli e i boschi sono sede di processi biologici e ambientali di fondamentale importanza, per la qualità naturale complessiva di un territorio.

Non sono stati individuati siti o habitat di elevato valore naturalistico, o di importanza comunitaria, all'interno del territorio oggetto di studio. La distanza dai più vicini siti di interesse comunitario (IT3220002 "Granezza"; IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni") è di circa 3,5 km in linea d'aria.

Il territorio di Roana conta su una grande quantità e varietà di risorse che possono essere ricondotte a tre grandi categorie: naturali, culturali e archeologiche. Le prime sono riferite non solo alla presenza di vaste aree boscate, ma anche alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche che determinano fenomeni di straordinario interesse; le seconde si riferiscono alla lunga storia di questo territorio e principalmente alle particolari sistemazioni del territorio agricolo, alla presenza di centri e elementi insediativi storici, e alle eredità della Prima e Seconda Guerra Mondiale con i forti, i campi di battaglia e i cimiteri militari, risorse che spesso hanno dato vita a veri e propri musei.

Le risorse si distribuiscono in modo omogeneo sul territorio, sia per consistenza che per varietà. In particolare, sono le grandi manifestazioni idrogeologiche e geomorfologiche ad accomunare tutti gli ambiti, così come l'eredità della Grande Guerra.

È comunque possibile riconoscere un particolare ambito che, seppur ristretto e particolare, dimostra una grande concentrazione, ma soprattutto varietà, di risorse; si tratta della Val d'Assa dove si rilevano non solo elementi di grande pregio naturale, ma anche culturale con i numerosi elementi riconducibili alla guerra, e soprattutto archeologico. È questo l'ambito in cui si conservano le famose incisioni rupestri del sito archeologico del Bostel.

***Impatti sul Paesaggio***

L'intervento si colloca in un ambito paesaggistico ricco di trasformazioni, dovute sia alla posizione geografica sia all'utilizzo del suolo. A prima vista il territorio in cui si inserisce il progetto in esame risulta misto e di difficile interpretazione. In realtà esso è disseminato da eredità passate che hanno vincolato in maniera diversa l'utilizzo più o meno intenso del territorio.

***Indicatore visivo e descrittivo***

L'attività in esame si inserisce in un contesto caratterizzato da una successione di dossi e declivi che permettono di mascherare in modo efficace l'area interessata dall'attività estrattiva agli osservatori che transitano lungo la viabilità principale (S.P. 349).

Il metodo di coltivazione, permette poi di impedire la vista dei fronti di scavo anche da distanza ravvicinata. Gli elementi maggiormente visibili sono gli accumuli di materiale di scopertura e la porzione sommatiale dei fronti rocciosi.

L'attività programmata prevede il contestuale recupero delle aree in cui è conclusa l'attività estrattiva, mantenendo quindi sui livelli attuali l'estensione delle aree che risultano alterate dal punto di vista cromatico e morfologico rispetto alla situazione circostante.

Sulla base di quanto sopra descritto, si ritiene che l'intervento provochi un impatto negativo basso nei confronti dell'indicatore.

***Patrimonio***

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

Si ritiene trascurabile l'effetto indotto dall'attività sull'immagine collettiva, culturale e storica del paesaggio inteso come spazio vissuto e collettivo.

**2.3.7 Misure di mitigazione**

Per quanto concerne le mitigazioni il progetto prevede il ripristino dei lotti esauriti da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori nei lotti in ampliamento.

Ogni altra superficie non funzionale alla prosecuzione della fase estrattiva deve essere mantenuta a pascolo a mitigazione delle forme di impatto. Le aree esaurite non più funzionali devono essere tempestivamente sistemate e sottoposte a rinverdimento.

***Suolo e sottosuolo***

Per limitare il verificarsi di situazioni impreviste dal punto di vista geologico, si prevede il controllo periodico della stabilità dei fronti di scavo, da effettuarsi annualmente (così come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza) e, qualora sussistano ragionevoli dubbi sugli sviluppi in profondità delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, l'esecuzione di eventuali indagini geofisiche previsionali sui depositi ancora da coltivare. In tale modo sarà garantita la stabilità nel corso della coltivazione, a garanzia della sicurezza degli operatori, così come quella nel lungo periodo.

Inoltre si provvederà a:

- monitorare l'eventuale presenza di fratture di trazione sulla sommità del versante, in modo da prevederne lo sviluppo e predisporre adeguati sistemi di stabilizzazione;
- controllare le condizioni di stabilità dei cunei rocciosi che costituiscono il tetto del banco utile ed eventualmente prevedere degli interventi di stabilizzazione.

Per quanto concerne le variazioni del regime idrico superficiale, non si prevedono particolari interventi mitigativi poiché le caratteristiche carsiche favoriscono l'immediato drenaggio in profondità delle acque meteoriche.

***Flora e fauna***

Il programma di estrazione per lotti successivi permette di limitare i fattori perturbativi in quanto, non appena è conclusa l'escavazione di un lotto, è possibile avviare la fase di ripristino. Così facendo, il periodo di denudamento del suolo risulta contenuto entro un tempo ragionevole.

Va inoltre sottolineato che i mezzi di cantiere, principali responsabili delle emissioni sonore dovute alle operazioni caratteristiche di estrazione del marmo, lavorano al di sotto del livello del piano campagna circostante per cui una percentuale di rumore, e del conseguente disturbo nei confronti della fauna, viene assorbita dalle scarpate che delimitano l'area di emissione.

Il ripristino avviene attraverso l'impiego delle specie ecologicamente coerenti; così facendo, l'area ripristinata non verrà alterata da ulteriori azioni antropiche e potrà evolversi naturalmente.

***Paesaggio***

Un particolare accorgimento che consente di limitare in modo significativo il contrasto cromatico tra l'ammasso roccioso messo a nudo con l'escavazione e la copertura vegetale circostante, consiste nella stesa sulla porzione sommitale della parete di scavo di una rete plastica di colore verde.

**2.3.8 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

La documentazione progettuale trasmessa dalla ditta in data 23/06/2014 con nota prot. n. 268506 e in data 02/10/2014, con nota prot. n. 412666 ("Integrazioni volontarie e variante migliorativa al progetto di

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

ricomposizione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014”) supera e risolve le problematiche emerse in sede di esame e poste a fondamento del parere interlocutorio non favorevole n.457 del 12/03/2014 che qui integralmente si richiama.

Dalla precedentemente citata documentazione progettuale trasmessa dalla ditta emerge che:

- Il PAT individua una *“Invariante di natura paesaggistica ed agricolo - produttiva: Prati - pascoli con valenza paesaggistica”* (art.11) sull’area già autorizzata e sull’area oggetto di richiesta di ampliamento di cava.

Il prato è attualmente presente sul fronte interessato dall’ampliamento e si sviluppa attorno all’insediamento edilizio esistente sulla parte sommitale della più ampia area a prato che caratterizza il contesto.

La ricomposizione prevista dal progetto integrativo presentato in data 02/10/2014 per l’ambito della cava comprensiva del connesso ampliamento e quindi anche dell’area attualmente a prato assume gli aspetti naturaliformi e di ripristino previsti dal PAT e stabiliti dal parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici in data 03/04/2014 che così recita:

*“2. la modellazione morfologica di versante dovrà mantenere il carattere “dolcemente ondulato” pertanto dovranno essere evitati salti di quota e spigolature geometriche”.*

Le pendenze ricompositive, nell’area di ampliamento, attualmente a prato verso il nucleo edilizio indicato nella rete dell’ospitalità (Piano d’Area) raggiungono coerenti e adeguate angolature al di sotto dei 18° - 20° sul piano orizzontale nel progetto presentato a seguito di parere interlocutorio non favorevole n. 457 del 12/03/2014.

Tutto ciò coerentemente con quanto stabilito dall’art.11 del PAT (Tav.2) che prescrive per il sistema dei prati coltivati e dei pascoli che occupano la parte centrale del territorio comunale e che con il loro andamento dolcemente ondulato caratterizzano indissolubilmente il paesaggio dell’Altopiano:

*“...il divieto di quelle particolari attività e interventi che alterano l’assetto e la percezione dei luoghi e/o possono distruggere le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali: apertura e ampliamento di cave a cielo aperto che non prevedono il ripristino dei luoghi...”.*

Nel caso di specie il ripristino dei luoghi risulta coerente con quanto stabilito all’art. 11 del PAT.

*Inoltre per il “sistema dei prati pascoli di interesse paesaggistico: in tali ambiti va incentivata la conservazione e la manutenzione dei prati tradizionalmente sfalciati, anche attraverso una mirata azione di decespugliamento e contenimento del bosco.”*

La variante da ultimo proposta dalla ditta in sede di controdeduzioni al parere interlocutorio non favorevole prevede una ricomposizione ambientale consona e in sintonia con la prescrizione della Soprintendenza (punto 2) e con le indicazioni di tutela espresse dal PAT per i prati e per il contesto sul quale l’ampliamento di cava si estende.

- L’integrazione progettuale in data 02/10/2014 al progetto di ampliamento di una cava in essere presentata dalla ditta P.I.M.A.R. S.r.l. si inserisce in un polo estrattivo (*Perghele*) formato da più cave adiacenti. Il progetto (sezioni), già oggetto di parere interlocutorio non favorevole, definisce sufficientemente l’ambito dell’istanza (compresa la cava in essere già autorizzata) che viene progettuale modificata e riconformata sia per gli aspetti estrattivi che ricompositivi, altimetrici e di asporto del materiale associato e di scarto. In tale progetto viene evidenziato il raccordo tra l’area della cava e quelle limitrofe (cava attiva *“Rasta”* e cave estinte) anche per gli aspetti attinenti al perseguimento della ottimale ricomposizione morfologica del contesto.

Al riguardo si rileva che la temporalità di intervento (ridotta a 7 anni) risulta adeguata.

Si evidenziano inoltre elementi che si ritengono non confliggenti con la prescrizione della Soprintendenza che così recita:

*“6. Si dovrà garantire la ricomposizione paesaggistica del sito entro tempi brevissimi indipendentemente dalla ripresa delle fasi di scavo e dalle previsioni del cronoprogramma”.*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

pag. 36/44

- Il sito di cava è attraversato da un vincolo costituito dalla presenza di un “*Elettrodotti/Fasce di rispetto*” (PAT). Il progetto presentato riferisce adeguatamente in merito ed evidenzia che tale vincolo non costituisce elemento ostativo allo svolgimento della coltivazione.
- Sul sito di cava autorizzata il PAT (e il PTCP) individua un’invariante di natura geologica “*Grotte, abissi, inghiottitoi*” presenti peraltro anche ai lati della cava. Il progetto integrativo presentato dalla ditta in data 02/10/2014 fa menzione di tale elemento ostativo alla realizzazione dell’intervento. La ditta segnala inoltre a seguito di sopralluogo che sul terreno l’inghiottitoio non è rilevabile. La ditta inoltre confuta adeguatamente la presenza e collocazione dell’inghiottitoio effettuati dalla pianificazione con una idonea indagine geofisica.
- Il progetto integrativo presentato dalla ditta in data 02/10/2014 riferisce in merito alle incisioni rupestri individuate su di un masso roccioso posto in prossimità del margine occidentale della cava già esistente sulla cui necessità di salvaguardia la Soprintendenza si era espressa con nota prot. 6803 del 22 novembre 1991 e, successivamente con nota prot. 9832 del 17 dicembre 1992. Il masso esposto per un’altezza di circa m 6,50 si colloca in un’area che risulta attualmente occupata da materiale di accumulo.

Si richiama quanto precedentemente evidenziato nelle Note Istruttorie apposte in corrispondenza dei diversi capitoli del presente documento. Lo Studio di Impatto Ambientale con riferimento agli elaborati di progetto “Integrazioni Volontarie e Variante Migliorativa al Progetto di Ricomposizione in ottemperanza alle Prescrizioni contenute nel Parere Favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014” risulta coerente.

**2.3.9 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D’INCIDENZA**

L’area di progetto è completamente esterna ai siti della Rete Natura 2000 ed i più vicini risultano essere i seguenti:

- IT3220036 “*Altopiano dei Sette Comuni*” (SIC/ZPS), ubicato a circa 3,5 km in direzione nord;
- IT3220002 “*Granezza*” (SIC), ubicato a circa 6,8 km in direzione est.

Il proponente ha allegato al progetto la Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale in quanto rientrante nella categoria individuata nella DGR 3173/2006 al paragrafo 3, lettera B, punto VI) “Piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.

L’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota prot. n. 325352 acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 01/08/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 174/2013 del 30/07/2013, con la quale prende atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e dichiara la conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006.

**3 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME**

Entro i termini e fuori i termini, non risultano pervenute *Osservazioni* al progetto di ampliamento in esame, di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Nel corso dell’iter istruttorio sono stati acquisiti dall’U.C. VIA i *Pareri*, di cui agli artt. 24 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica.

1.	U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Prot. n. 325352 acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 01/08/2013. Viene trasmessa la presa d’atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e la dichiarazione che la stessa è redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173/2006.  <i>Nota:</i> Si prende atto.
----	---

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

2.	<p>Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza - Settore Servizio Forestale (consegnata a mano il 12/03/2014 durante la seduta di Commissione Regionale VIA - prot. n. 111123 del 13/03/2014).</p> <p><i>Nota:</i> Si prende atto e si provvede con apposita prescrizione.</p> <p>La ditta dovrà provvedere alla realizzazione della ricomposizione ambientale secondo le indicazioni, prescrizioni, compensazioni che saranno stabilite dalla Sezione difesa idrogeologica ed attività silvo-pastorali regionale di Vicenza sia per quanto attiene al bosco che al prato.</p> <p>Il deposito cauzionale stabilito a carico della ditta garantirà anche gli adempimenti ricompositivi precedentemente citati.</p> <p>La ditta ha presentato elaborati progettuali “Integrazioni Volontarie e Variante Migliorativa al Progetto di Ricomposizione in ottemperanza alle Prescrizioni contenute nel Parere Favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014” in data 02/10/2014, nota prot. n. 412666;</p>
3.	<p>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - prot. n. 0005869 del 03/04/2014 acquisita dall’U.C. VIA in data 15/04/2014 con prot. n. 164608.</p> <p><i>Nota:</i> Si prende atto del pronunciamento favorevole con prescrizioni che qui si richiama. La ditta ha presentato elaborati progettuali “Integrazioni Volontarie e Variante Migliorativa al Progetto di Ricomposizione in ottemperanza alle Prescrizioni contenute nel Parere Favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014” in data 02/10/2014, nota prot. n. 412666</p>

**4 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA**

**Vista** la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- la D.G.R. 1539/2011;
- il R.D. 1443/1927 “Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- la L.R. 44/1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
- la D.G.R. 652/2007 “Determinazioni, indirizzi e linee guida per l’applicazione della L.R. 07.09.1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati”;
- il D. Lgs. 117/2008 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE” e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
- il D.M. n.161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”
- il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Vicenza;
- il P.A.T. e il P.I. del Comune di Roana e quanto dai medesimi stabilito;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
- il D.P.R. 128/1959 “Norme di polizia delle miniere e delle cave” ed il D.Lgs. 624/1996 “Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive”;
- il R.D. 3267/1923 concernente il vincolo idrogeologico;

**esaminata** la documentazione presentata e il piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

**vista** la D.G.R. n. 4085/2004 e ss.mm.ii. di autorizzazione alla coltivazione;

**preso atto** della Relazione Istruttoria Tecnica n. 174/2013 del 30/07/2013 inviata dall’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale con propria nota prot. n. 325352 acquisita dagli Uffici dell’U.C. V.I.A. in data 01/08/2013;

**preso atto** del pronunciamento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - prot. n. 0005869 del 03/04/2014 acquisita dal Settore VIA in data 15/04/2014 con prot. n. 164608;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

pag. 38/44

**preso atto** che l'intervento così come proposto, risulta localizzato in un'area in cui sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;

**visto** il parere n.457 del 12/03/2014, nel quale la Commissione Regionale VIA esprime parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e contestuale autorizzazione sul progetto;

**vista** la comunicazione di cui all'art. 10-bis della L.241/1990 trasmessa dal Settore VIA alla ditta con nota del 16/04/2014 prot. n. 168407;

**viste e valutate** le osservazioni, con integrazioni e rettifiche, trasmesse dalla ditta con nota del 23/06/2014 prot. n. 268506, in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e preso atto che a tale risposta risulta allegata un'ulteriore proposta di variante al progetto a suo tempo presentato e più volte integrato dalla ditta stessa; Valutate le "Integrazioni Volontarie e Variante Migliorativa al Progetto di Ricomposizione in ottemperanza alle Prescrizioni contenute nel Parere Favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014" trasmesse in data 02/10/2014, prot. n. 412666;

**rilevato** che la documentazione progettuale trasmessa dalla ditta in data 10/02/2014 supera e risolve le problematiche emerse in sede di esame e poste a fondamento del parere interlocutorio non favorevole n. 457 del 12/03/2014 che qui integralmente si richiama;

**valutato** ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente;

**preso atto** che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta, con le relative prescrizioni, compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;

**valutate** le valenze socio economiche espresse dall'intervento e accertato che le scelte e le considerazioni prospettate con le prescrizioni stabilite, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il Dott. Livio Baracco, Componente esperto della Commissione), esprime all'unanimità dei presenti

**parere favorevole**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, prendendo atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

**Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale**

1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolati ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni di seguito specificate;
2. dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite nel parere favorevole della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, come da parere prot. n. 0005869 del 03/04/2014 acquisita dagli Uffici del Settore VIA in data 15/04/2014 con prot. n. 164608, in conformità al pronunciamento della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto. Tali prescrizioni di seguito si riportano e recepiscono:
  - I. le piantumazioni previste dovranno essere controllate nel tempo, prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

- II. la modellazione morfologica di versante dovrà mantenere il carattere “dolcemente ondulato” pertanto dovranno essere evitati salti di quota e spigolature geometriche;
  - III. le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale dovranno essere verificate attraverso le analisi comparate degli obiettivi e dei risultati raggiunti che dovranno essere esplicitate, alla fine di ogni fase di attività ed a conclusione totale dei lavori, in una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica;
  - IV. deve essere rigorosamente rispettata la tempistica delle fasi di coordinamento spazio - temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale, al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio;
  - V. la viabilità di servizio dovrà essere smantellata al termine della coltivazione e il percorso previsto dovrà essere realizzato utilizzando una finitura con colorazioni naturali tipo ghiaino stabilizzato a calce, lasciando il margine stradale non completamente definito;
  - VI. si dovrà garantire la ricomposizione paesaggistica del sito entro tempi brevissimi, indipendentemente dalla ripresa delle fasi di scavo e dalle previsioni del crono programma;
  - VII. la ditta dovrà inoltre porre in opera un cartello presso il margine occidentale della cava, nelle vicinanze del masso segnalato dalla Soprintendenza, con la seguente dizione: “masso con incisioni rupestri”. Tale cartello dovrà indicare la posizione del masso. I lavori di coltivazione dovranno essere svolti salvaguardando tale reperto tutelato e l’area posta nelle adiacenze del medesimo. Lo svolgimento dei citati lavori dovrà procedere tenendo conto della possibile presenza nel substrato roccioso di reperti paleontologici. Eventuali rinvenimenti impongono alla ditta l’obbligo di operare ai sensi di legge;
3. l’autorità di polizia mineraria/vigilanza e la Sezione Regionale Geologia e Georisorse potranno prescrivere mascheramenti ai fronti di escavazione realizzati per la scopertura del giacimento e agli accumuli di materiale associato e di scarto, per le parti che risulteranno visibili all’esterno della cava, mediante interventi di trattamento e/o ripigmentazione e/o copertura delle superfici in modo da attenuare l’impatto cromatico sul contesto paesaggistico (ossidazione del materiale, biostuoie, reti mimetiche, ecc.);
  4. qualora durante le attività di coltivazione della cava emerga la presenza di grotte, inghiottitoi, ecc.. meritevoli di tutela la ditta dovrà sospendere immediatamente i lavori sull’area interessata dal ritrovamento e comunicare all’autorità di vigilanza e polizia mineraria e alla Regione il rinvenimento stesso. La Sezione Regionale Geologia e Georisorse valuterà quanto segnalato provvedendo se del caso ai sensi della DGR 652/2007 e delle vigenti norme;
  5. l’area di cava (area di effettivo scavo) dovrà essere ricomposta provvedendo al raccordo morfologico con le aree limitrofe con forme ondulate evitando salti di quota e spigolature geometriche;
  6. effettuare la costituzione della parte boscata e del prato nel sito di cava come da “Integrazioni Volontarie e Variante Migliorativa al Progetto di Ricomposizione in ottemperanza alle Prescrizioni contenute nel Parere Favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014” trasmesse con nota prot. n. 412666 del 02/10/2014 e sotto il controllo e con le indicazioni, prescrizioni, compensazioni che sono e/o saranno stabilite dalla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza anche in relazione alla scelta delle specie arboree e delle sementi da mettere a dimora con le modalità stabilite.  
Entro 60 giorni dalla data di ritiro dell’atto autorizzativo, la Ditta dovrà presentare alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza la documentazione necessaria per ottenere dalla medesima le prime indicazioni e prescrizioni afferenti la ricomposizione ambientale del progetto, che saranno trasmesse agli Enti preposti.  
La ditta dovrà trasmettere, alla conclusione dei lavori di coltivazione, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, una dichiarazione della Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza relativa all’attecchimento delle essenze arboree ovvero dichiarazione del medesimo Servizio forestale dell’avvenuto versamento di un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere di manutenzione delle piante per un congruo periodo di tempo;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

pag. 40/44

7. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
8. la ditta deve effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati, ancorché utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli prioritariamente per i previsti lavori di ricomposizione ambientale. La ricomposizione morfologica dovrà essere realizzata ricostruendo il versante meridionale con forme coerenti con la struttura orografica ondulata preesistente, evitando salti di quota e spigolature geometriche rispetto a quelle finali previste in tale zona dalla documentazione di progetto integrativa del settembre 2014, addolcendo le pendenze e mantenendo quote finali superiori, utilizzando allo scopo un maggior quantitativo di materiale associato;
9. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
10. gli automezzi di trasporto dei materiali di cava in entrata/uscita dalla cava stessa dovranno esprimere lo standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei;
11. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di oli, carburanti e altre sostanze inquinanti. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;
12. i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
13. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e rumore entro i limiti consentiti;
14. concordare, in forma scritta, con il Comune l'utilizzo della viabilità da e per la cava, anche ai fini della manutenzione della medesima, e definire con il Comune il periodo di sospensione dei lavori di coltivazione in corrispondenza dei periodi di maggior presenza turistica. Trasmettere tale accordo alla Regione e alla Provincia prima dell'inizio dei lavori in ampliamento;
15. la Regione, tramite la Sezione Regionale Geologia e Georisorse, opererà affinché l'intervento autorizzato proceda nell'attività di coltivazione e ricomposizione con gli assestamenti, adeguamenti, eventuali percorsi comuni e con le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi delle DGR n. 652/07 e DGR n. 761/2010. Parimenti la Ditta potrà richiedere l'applicazione di quanto stabilito dalle medesime DGR n. 652/07 e 761/2010;
16. la ditta dovrà attivarsi congruamente per la conclusione dei lavori di coltivazione entro la temporalità stabilita. Sono fatte salve eventuali proroghe autorizzabili dall'autorità competente ai sensi delle vigenti norme e direttive, tenuto anche conto della particolare congiuntura di mercato nel settore del marmo.

La medesima Commissione Regionale V.I.A, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, dal delegato dal Direttore della Sezione Regionale Geologia e Georisorse e dal delegato dal Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza, (assenti il Sindaco del Comune di Roana ed il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica), richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere ambientale precedentemente reso, delle risposte alle osservazioni, dei pareri pervenuti, della documentazione istruttoria e di progetto e delle integrazioni pervenute, delle controdeduzioni trasmesse dalla Ditta in data 23/06/2014 prot. n.268506 corredate da un'ulteriore proposta di variante al progetto in risposta ai motivi ostativi all'accoglimento della domanda trasmessi dal Settore VIA con nota del 16/04/2014 prot. n. 168407 ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., e dell'integrazione pervenuta con nota prot. n. 412666 del 02/10/2014 denominata "Integrazioni Volontarie e Variante Migliorativa al Progetto di Ricomposizione in ottemperanza alle Prescrizioni

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

contenute nel Parere Favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014, esprime, all'unanimità dei presenti,

**parere favorevole**

all'autorizzazione al "Progetto per la coltivazione e la ricomposizione ambientale inerente all'ampliamento della cava di marmo "Zona del Perghele"" ubicata in Comune di Roana (VI) alla Ditta PLMAR. S.r.l., con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici, forestali e per il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

**Prescrizioni ai fini autorizzativi**

1. l'autorizzazione all'ampliamento della cava "Zona del Perghele" rilasciata con il titolo unico ai sensi della L.R. 44/82 anche ai fini paesaggistici e idrogeologici/forestali fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni e da ultimo la D.G.R. n. 4085 del 22/12/2004 e correlati elaborati progettuali dando atto che il progetto autorizzato ricomprende l'ambito della medesima. L'intervento è ubicato in zona montana e risulta ammissibile ai sensi della L.R. 44/82;
2. la ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 7 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. Eventuali proroghe potranno essere richieste prima della decorrenza del termine;
3. la ditta dovrà presentare alla Sezione Regionale Geologia e Georisorse, prima della consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, copia dei titoli di disponibilità dell'intera area della cava debitamente registrati all'Ufficio del registro;
4. la ditta dovrà delimitare, ove già non si sia provveduto, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, l'area di cava, previo accordo con la Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;
5. la ditta dovrà recintare, ove già non si sia provveduto, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava, apponendo, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo. Gli accessi alla cava saranno interdetti con cancelli o sbarre metalliche. La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione dell'intera recinzione perimetrale con cadenza almeno semestrale. L'autorità di polizia mineraria/vigilanza potrà modificare o rideterminare la recinzione dell'area della cava anche in funzione delle recinzioni delle cave limitrofe ovvero del più ampio ambito e/o delle esigenze di sicurezza espresse dal contesto;
6. la ditta dovrà porre in opera, qualora non già presenti, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione in ampliamento, costituiti da piastre in ferro o cemento, al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
7. la ditta dovrà prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza in riscontro ai dispositivi contenuti nel D. Lgs. n. 624 del 25/11/1996 e comunque secondo le prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso dei lavori di coltivazione, dall'autorità competente in materia di Polizia mineraria/vigilanza;
8. la ditta potrà utilizzare per quanto strettamente necessario e ad integrazione del terreno vegetale accantonato, qualora insufficiente, terre da scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010, dal D. Lgs. n. 117/08 e dal D.M. n. 161/2012, a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.Lgs.152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. Non è consentito l'uso di

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

materiali diversi da quelli espressamente autorizzati e, comunque, tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. n. 152/06 e dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo;

9. la ditta dovrà presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione ivi compresi quelli relativi alla ricostituzione del bosco/prato e al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs.117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 900.000,00 (novecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. Svincolare, a far data dalla regolare costituzione del deposito cauzionale precedentemente evidenziato, il deposito cauzionale in essere costituito in forza della D.G.R. n. 4085 del 22/12/2004 e successivi adeguamenti. La competente Sezione Regionale Geologia e Georisorse, provvederà al riguardo;
10. il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 è il calcare lucidabile/marmo per un volume complessivo di 96.300 m<sup>3</sup> (44.800 m<sup>3</sup> autorizzati + 51.500 m<sup>3</sup> ampliamento e variante);
11. procedere, nei lavori di ricomposizione ambientale, per quanto possibile, parallelamente ai lavori di estrazione e nel rispetto delle fasi di progetto. Il materiale associato in esubero potrà essere asportato e commercializzato per un volume non superiore a 250.000 mc (movimentato). Il restante materiale associato dovrà essere utilizzato per la ricomposizione ambientale addolcendo ulteriormente le pendenze ricompositive conformemente a quanto stabilito al punto 8) del parere ambientale precedentemente reso. Dovranno essere sempre mantenuti in cava i volumi di materiale associato e di scarto necessari per la ricomposizione della medesima;
12. la ditta dovrà recepire il contenuto della prescrizione di cui al punto precedente con apposito elaborato da presentare alla Sezione regionale competente per le necessarie verifiche, prima della adozione del provvedimento autorizzativo;
13. dovranno essere sempre mantenuti in cava i volumi di materiale associato e di scarto necessari per la ricomposizione della medesima e l'asporto del materiale associato di cui al precedente punto 11) potrà essere eseguito previa comunicazione al Comune. Il Comune potrà esercitare in tutto od in parte la prelazione sulla cessione di tale materiale e utilizzarlo o destinarlo esclusivamente per le ricomposizioni ambientali, anche di altre cave, o per opere di pubblica utilità o pubblico interesse nell'ambito del Comune medesimo. La ditta titolare dovrà pure comunicare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno e all'inizio dei lavori di cava le quantità, le caratteristiche ed i prezzi del materiale associato che intende alienare e portare all'esterno dell'area di cava nell'anno solare in corso. Il Comune, che svolge al riguardo funzioni di vigilanza, potrà pronunciarsi ed esercitare la prelazione nel termine di 60 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, trascorsi i quali la ditta potrà autonomamente destinare ed impiegare il quantitativo annuale di materiale in eccedenza rispetto a quello necessario per la ricomposizione;
14. i cumuli di materiale associato e di risulta dovranno essere impostati con pendenze non superiori a 33°, a meno di specifiche verifiche che ne confermino la stabilità a condizioni diverse;
15. la ditta ha l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. n. 624 del 25/11/1996 ed in particolare del D.P.R. n. 128 del 09/04/1959 precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia. La ditta dovrà altresì adottare gli accorgimenti necessari ed eseguire la dovuta formazione professionale, per tutelare gli addetti dal rischio d'incidenti e di cadute massi nonché garantire la stabilità delle scarpate nel rispetto della normativa in vigore, anche per gli aspetti sismici;
16. la Ditta dovrà stipulare con il Comune di Roana la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema approvato dalla Regione e trasmetterlo al Comune e alla Regione stessa. Fino alla presentazione alla Regione della



**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

pag. 43/44

convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla Ditta di avviare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;

17. di approvare ai sensi del D.lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010 il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta PIMAR S.r.l.;
18. si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso;
19. è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*

Il Dirigente  
Settore V.I.A.  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Luigi Masia*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1748 del 01 dicembre 2015**

Vanno vistati n. 19 elaborati di cui al seguente elenco.

Titolo Elaborato		Data Consegna
1	Studio di Impatto Ambientale	Gennaio 2013
2	Sintesi Non Tecnica	Febbraio 2014
3	001 Relazione Tecnica	Febbraio 2014
4	T 01 Inquadramento generale	Febbraio 2014
5	T 02 Stato di fatto: planimetria di rilievo e documentazione fotografica	Febbraio 2014
6	T 03 Planimetria di progetto	Febbraio 2014
7	T 04 Fasi di coltivazione	Febbraio 2014
8	T 05 Planimetria stato di ricomposizione	Settembre 2014
9	T 06A Sezioni triple. Attuale – Coltivazione – Ricomposizione	Ottobre 2014
10	T 06B Sezioni triple. Attuale – Coltivazione – Ricomposizione	Ottobre 2014
11	002 Relazione Geologica	Febbraio 2014
12	003 Relazione Paesaggistica	Febbraio 2014
13	004 Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale	Gennaio 2013
14	005 Relazione agronomica forestale e di Ricomposizione Ambientale	Gennaio 2013
15	006 Piano di gestione dei rifiuti di estrazione	Gennaio 2013
16	007 Quadro economico finanziario	Febbraio 2014
17	Integrazioni allo studio di impatto ambientale conseguenti alle modifiche non sostanziali al progetto	Febbraio 2014
18	Osservazioni con documentazione esplicativa, alle motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza	Giugno 2014
19	Integrazioni volontarie e variante migliorativa al progetto di ricomposizione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della soprintendenza del ministero dei beni e delle attività culturali n.0005869 del 03/04/2014	Ottobre 2014